



EGESIF_14-0017

Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC)

Fondi strutturali e di investimento europei
(Fondi SIE)

Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC)

Finanziamento a tasso forfettario,
Tabelle standard di costi unitari,
importi forfettari

(ai sensi degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Commissione europea

Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione

Unità E1

Manoscritto terminato in settembre 2014

Please consult <http://ec.europa.eu/esf> for possible updates.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ:

“Il presente documento è stato elaborato dai servizi della Commissione. Nell'ambito del diritto dell'Unione europea applicabile esso fornisce un orientamento tecnico agli organismi incaricati del monitoraggio, del controllo o dell'implementazione dei Fondi SIE su come interpretare e applicare le norme dell'Unione europea in tale ambito. Obiettivo del presente documento è fornire le spiegazioni elaborate dai servizi della Commissione in relazione a tali norme al fine di facilitare l'implementazione del programma ed incoraggiare le buone pratiche. Questi orientamenti lasciano impregiudicate le interpretazioni della Corte di Giustizia e del Tribunale o le decisioni della Commissione.”

Né la Commissione europea né alcuna persona che agisca a nome della Commissione europea è responsabile dell'uso che dovesse essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.

Per utilizzare o riprodurre foto prive di copyright dell'Unione europea, l'autorizzazione deve essere richiesta direttamente al detentore del copyright.

Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea.

Numero verde unico (*):

00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2015

ISBN 978-92-79-40759-8 - doi:10.2767/51911 (print)

ISBN 978-92-79-40677-5 - doi:10.2767/47768 (PDF)

© Unione europea, 2015

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Luxembourg

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO ELEMENTARE (ECF)

INDICE

1. INTRODUZIONE	7
1.1. Obiettivo	7
1.2. Perché usare i costi semplificati?	7
1.2.1. Contesto	7
1.2.2. I vantaggi dei costi semplificati	7
1.3. Quando usare i costi semplificati?	8
1.4. Differenze principali rispetto al periodo 2007-2013	8
1.5. I costi semplificati sono facoltativi.	10
1.6. Applicabilità dei costi semplificati.	11
1.6.1. Determinazione della portata esatta dell'uso delle opzioni semplificate in materia di costi particolarmente nel caso di appalti pubblici	12
1.6.2. Appalti nel contesto di un progetto realizzato dal beneficiario stesso	12
1.6.3. Approccio raccomandato per i progetti dati in appalto anche nel caso in cui i beneficiari appartengano a categorie non coperte dalla direttiva 2004/18/CE	14
1.6.4. Norme nazionali in materia di ammissibilità della spesa	14
1.6.5. Norme specifiche per ciascun fondo	14
2. FINANZIAMENTO A TASSO FORFETTARIO	15
2.1. Definizione delle categorie di costi.	15
2.2. Sistemi specifici di finanziamento a tasso forfettario per calcolare i costi indiretti specificati nei regolamenti	15
2.2.1. Metodi di calcolo dei costi indiretti	15
2.2.2. Definizione dei costi diretti, dei costi indiretti e dei costi per il personale	15
2.2.3. Norme specifiche per ciascun fondo	17
3. TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI	18
3.1. Principi generali	18
3.2. Caso specifico dei costi orari per il personale	19

4. IMPORTI FORFETTARI	21
4.1. Principi generali	21
4.2. Esempi di importi forfettari	21
5. DEFINIZIONE DEL FINANZIAMENTO A TASSO FORFETTARIO, DELLE TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI E DEGLI IMPORTI FORFETTARI	23
5.1. Le condizioni vanno stabilite previamente	23
5.2. Un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile	23
5.2.1. Principi generali	23
5.2.1.1. Giusto	23
5.2.1.2. Equo	24
5.2.1.3. Verificabile	24
5.2.2. Le metodologie nella pratica	24
5.2.2.1. L'uso di dati "statistici" o di altre informazioni oggettive	24
5.2.2.2. Uso di dati relativi ai singoli beneficiari	24
5.3. Uso di tabelle standard di costi unitari, importi forfettari e tassi forfettari tratti da altri ambiti	26
5.3.1. Da altre politiche UE	26
5.3.1.1. Articolo 67, paragrafo 5, lettera b), dell'RDC	26
5.3.1.2. Articolo 68, paragrafo 1, lettera c), dell'RDC	26
5.3.2. Da sistemi di sovvenzione degli Stati membri	26
5.3.3. Come valutare se i tipi di operazioni e di beneficiari sono analoghi?	27
5.4. Uso dei tassi previsti dall'RDC o dalle norme specifiche di ciascun fondo	28
5.5. Adattamento del tasso forfettario per i costi indiretti, degli importi forfettari e delle tabelle standard di costi unitari	28
5.6. Metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme dei singoli fondi	29

6. CONSEGUENZE PER IL SISTEMA DI GESTIONE E DI CONTROLLO	31
6.1. Necessità di un approccio comune di audit e controllo	31
6.2. Approccio generale per il controllo e l'audit delle OSC	31
6.3. Conseguenze in termini di gestione finanziaria	32
6.3.1. Disposizioni generali	32
6.3.2. ...per un sistema di finanziamento a tasso forfettario	33
6.3.3. ...per la certificazione della spesa	33
6.4. Elementi essenziali per l'autorità di gestione	33
6.4.1. ...per un sistema di finanziamento a tasso forfettario	33
6.4.1.1. Definizioni rispettive delle categorie di spesa	33
6.4.1.2. Uso dell'esperienza corrente	34
6.4.2. ...per un costo unitario	34
6.4.2.1. Correlazione tra le quantità realizzate e i pagamenti	34
6.4.2.2. Giustificazione delle quantità dichiarate	35
6.4.2.3. Scelta delle tabelle standard di costi unitari	35
6.4.3. ...per un importo forfettario	36
6.4.3.1. Correlazione tra l'operazione realizzata e i pagamenti	36
6.4.3.2. Giustificazione dei costi	36
6.4.3.3. Scelta delle attività/degli output/dei risultati	36
6.5. Audit e approccio di controllo	36
6.5.1. ...per un sistema di finanziamento a tasso forfettario	36
6.5.2. ...per le tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari	38
6.5.3. Esempi	39

7. ALTRE DISPOSIZIONI	40
7.1. Combinazione di opzioni	40
7.1.1. Principi generali	40
7.1.2. Esempi di combinazioni	40
7.2. Valutazione dei massimali	41
7.2.1. Principi generali	41
7.2.2. Situazione specifica per i singoli fondi	42
7.3. Compatibilità delle opzioni semplificate in materia di costi con le norme in materia di aiuti di Stato	42
7.4. Uso dei costi semplificati in operazioni che generano entrate nette	43
7.4.1. Operazioni che generano entrate nette dopo il completamento	43
7.4.2. Operazioni che generano entrate nette durante l'implementazione e alle quali non si applicano i paragrafi da 1 a 6 dell'articolo 61 dell'RDC	43
7.5. Caso specifico del FESR e del FSE: finanziamento incrociato	45
7.5.1. Dichiarazione delle azioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 98, paragrafo 2, dell'RDC in relazione alle opzioni semplificate in materia di costi	45
7.5.2. Esempi	45
ALLEGATO 1: ESEMPI DI OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI	46
ALLEGATO 2: ESEMPIO DI COMPATIBILITÀ DELLE OSC CON LE NORME SUGLI AIUTI DI STATO	53
ALLEGATO 3: MISURE SPECIFICHE PER LE OSC E IL FEARS	55

1. INTRODUZIONE

1.1. Obiettivo

Questa guida è stata preparata dai servizi della Commissione responsabili dei Fondi SIE in consultazione con i membri del gruppo di lavoro tecnico del FSE e del gruppo di esperti per i Fondi strutturali e di investimento europei (EGESIF). Questa guida si basa, sostituendola, sulla nota COCOF 09/0025/04-EN applicabile al periodo 2007-2013. Essa comprende le nuove possibilità offerte dai regolamenti 2014-2020. Questa guida però non copre i piani d'azione comuni né le tabelle standard di costi unitari né gli importi forfettari usati nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013 (FSE).⁽¹⁾

Obiettivo del presente documento è fornire un orientamento tecnico sui tre tipi di costi semplificati applicabili ai Fondi SIE e divulgare le migliori pratiche al fine di incoraggiare gli Stati membri a far uso dei costi semplificati.

Gli esempi volti ad illustrare i punti principali dell'implementazione sono forniti a fini esclusivamente illustrativi e non costituiscono un requisito o una raccomandazione per operazioni simili nel periodo di programmazione 2014-2020.

1.2. Perché usare i costi semplificati?

1.2.1. Contesto

Nel 2006 un'importante semplificazione introdotta nel regolamento FSE 2007-2013⁽²⁾ ha aperto la possibilità per gli Stati membri di dichiarare i costi indiretti su base forfettaria fino al 20% dei costi diretti di un'operazione. Durante il periodo di programmazione 2007-2013 sono state introdotte alcune opzioni aggiuntive (tabelle standard di costi unitari e importi forfettari) e la possibilità di usarli è stata estesa al FESR. L'uso del finanziamento a tasso forfettario, di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari (nel seguito: "costi semplificati") è stato apprezzato da tutti gli stakeholder, tra cui anche la Corte dei conti europea. La Corte ha raccomandato che la Commissione estenda l'uso degli importi forfettari e dei pagamenti a tasso forfettario al posto del rimborso dei "costi reali" per ridurre la probabilità di errori e gli oneri amministrativi che incombono sui promotori dei progetti. Secondo la Corte i progetti i cui costi sono dichiarati utilizzando le OSC sono meno soggetti a errore. Pertanto, un uso più estensivo delle OSC avrebbe in linea di principio un impatto positivo sul livello d'errore⁽³⁾.

Per il periodo 2014-2020 la Commissione ha proposto di mantenere le opzioni 2007-2013. La Commissione ha esteso inoltre queste possibilità ai fini di una maggiore certezza del diritto per le autorità nazionali e di una maggiore armonizzazione tra i Fondi SIE e con altri fondi dell'UE implementati in gestione concorrente (AMIF,⁽⁴⁾ ISF⁽⁵⁾) o con altri metodi di implementazione (ad esempio Orizzonte 2020, Erasmus +).

Il regolamento recante le disposizioni comuni (regolamento RDC — regolamento 1303/2013) offre ai Fondi SIE opzioni per calcolare la spesa ammissibile delle sovvenzioni e dell'assistenza rimborsabile sulla base dei costi reali, ma anche sulla base di un finanziamento a tasso forfettario, di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari. L'RDC prende le mosse, ampliandolo, dal sistema attualmente utilizzato per il FSE e il FESR. Considerate le differenze tra i Fondi SIE, nei regolamenti specifici per fondo sono fornite alcune opzioni aggiuntive.

1.2.2. I vantaggi dei costi semplificati

Laddove si fa uso dei costi semplificati i costi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi. Non è più prescritta la tracciatura di ogni euro di spesa cofinanziata in modo da risalire ai singoli documenti d'appoggio: questo è il punto chiave dei costi semplificati e riduce notevolmente gli oneri amministrativi. L'uso dei costi semplificati significa anche che le risorse umane e gli sforzi amministrativi necessari per la gestione dei Fondi SIE possono essere maggiormente concentrati sul raggiungimento degli obiettivi strategici invece di essere dispersi nella raccolta e nella verifica di documenti finanziari. Questo approccio facilita anche l'accesso dei beneficiari di minore entità ai Fondi SIE⁽⁶⁾ grazie alla semplificazione del processo gestionale.

I costi semplificati contribuiscono anche a un uso più corretto dei Fondi (tasso d'errore più contenuto). Nel corso degli anni la Corte di conti europea ha raccomandato a più riprese alla Commissione di incoraggiare ed estendere l'uso dei costi semplificati, soprattutto in relazione al FSE. Nella relazione DAS 2012 la Corte ha calcolato che il 26% delle transazioni del FSE si basava su conti semplificati senza che si fossero riscontrate irregolarità.⁽⁷⁾

⁽¹⁾ Questi strumenti saranno coperti da note di orientamento specifiche.

⁽²⁾ Articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/2006.

⁽³⁾ Relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esecuzione del bilancio (GU C 331 del 14.11.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Fondo Asilo, migrazione e integrazione.

⁽⁵⁾ Fondo Sicurezza interna.

⁽⁶⁾ FSE, FESR, FEASR, FEAMP, FC.

⁽⁷⁾ Relazione annuale sull'esecuzione del bilancio, 2013/C 331/01, Corte dei conti europea.

1.3. Quando usare i costi semplificati?

I costi semplificati devono essere usati soltanto nel caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile (articolo 67, paragrafo 1, dell'RDC). Se un'operazione o un progetto che rientra in un'operazione sono realizzati esclusivamente tramite appalti pubblici non si devono usare i costi semplificati (cfr. l'articolo 67, paragrafo 4, dell'RDC e la sezione 1.6.2, a pag. 12).

Si raccomanda di usare i costi semplificati quando si verifica una o più delle seguenti circostanze:

- gli Stati membri desiderano che la gestione dei Fondi SIE si concentri maggiormente sugli output e sui risultati invece che sugli input;
- i costi reali sono difficili da verificare e da dimostrare (diverse piccole voci da verificare aventi poco o nessuno impatto sull'output previsto delle operazioni, criteri di ripartizione complessi, ...);
- sono disponibili dati affidabili sull'implementazione finanziaria e quantitativa delle operazioni (tuttavia alcune delle possibilità di calcolo non richiedono tali dati);

- vi è il rischio che i documenti contabili non siano tenuti adeguatamente (ad esempio da parte di piccole ONG);
- le operazioni rientrano in un quadro standard (in questo caso le OSC avranno un maggiore valore aggiunto. Questo però non è obbligatorio e alcune delle possibilità di calcolo si basano su un approccio per operazione/beneficiario);
- esistono già metodi OSC per tipi analoghi di operazioni e di beneficiari nell'ambito di un sistema finanziato su scala nazionale o di un altro strumento dell'UE.

1.4. Differenze principali rispetto al periodo 2007-2013

Uno dei principi che sottendono la proposta della Commissione era di mantenere l'"acquis" del 2007-2013: le opzioni che sono applicabili ora saranno applicabili anche in futuro se riguarderanno tipi analoghi di operazioni e di beneficiari. Rispetto però al periodo di programmazione 2014-2020 vi sono alcuni importanti cambiamenti (cfr. la tabella 1: Confronto tra le norme OSC valide per il 2007-2013 e quelle per il 2014-2020, pag. 9).

Tabella 1: Confronto tra le norme OSC valide per il 2007-2013 e quelle per il 2014-2020

	2007-2013	2014-2020
Fondi che fanno uso dei costi semplificati	FSE e FESR	5 Fondi SIE
Forma di sostegno	Non specificata	Sovvenzioni e assistenza rimborsabile
Opzione	L'uso dei costi semplificati è facoltativo nel caso delle sovvenzioni.	È facoltativo tranne che per le piccole operazioni FSE (è obbligatorio per le operazioni FSE inferiori a 50.000 EUR di sostegno pubblico da versare al beneficiario, tranne nel caso di un sistema di aiuti di Stato).
Metodi di calcolo	Calcolo ex-ante basato su un metodo giusto, equo e verificabile.	Calcolo ex-ante basato su un metodo giusto, equo e verificabile. Sono introdotti metodi aggiuntivi di calcolo: <ul style="list-style-type: none"> • uso dei sistemi dell'UE esistenti per simili tipi di operazioni e di beneficiari; • uso dei sistemi nazionali esistenti per tipi simili di operazioni e di beneficiari; • uso dei tassi e dei metodi specifici sanciti nel regolamento o in un atto delegato (cfr. ad esempio l'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) dell'RDC o l'articolo 14, paragrafo 2, del FSE); • per il FSE: uso di un progetto di bilancio.
Finanziamento a tasso forfettario	Il finanziamento a tasso forfettario è usato soltanto per calcolare i costi indiretti.	<ul style="list-style-type: none"> • Il finanziamento a tasso forfettario può essere usato per calcolare qualsiasi categoria di costi. • Per il FSE: tasso forfettario fino al 40% dei costi ammissibili diretti per il personale per calcolare tutti gli altri costi del progetto. • Per l'ETC: tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti dell'operazione diversi dai costi del personale per calcolare i costi diretti del personale.
Finanziamento a tasso forfettario per i costi indiretti	Tasso forfettario massimo di rimborso dei costi indiretti = 20% dei costi diretti.	<ul style="list-style-type: none"> • Tasso forfettario massimo di rimborso dei costi indiretti con requisito di calcolo = 25% dei costi diretti. • Tasso forfettario massimo di rimborso dei costi indiretti senza requisito di calcolo = 15% dei costi diretti del personale. • Tasso forfettario e metodo adottato con atto delegato per i metodi applicabili alle politiche dell'UE per un tipo analogo di operazione e di beneficiario.
Soglia degli importi forfettari	Massimo EUR 50.000	Massimo EUR 100.000 di contributo pubblico.
Costi unitari		Una tabella standard specifica per il metodo di calcolo dei costi unitari è prevista per i costi del personale. Costo orario del personale = ultimi costi lordi annuali documentati del personale / 1.720 ore.

1.5. I costi semplificati sono facoltativi

Per lo Stato membro interessato l'uso dei costi semplificati è facoltativo: a livello di beneficiario, l'autorità di gestione⁽⁹⁾ può decidere di renderne l'uso facoltativo o obbligatorio per tutti o parte dei beneficiari o per tutte

o parte delle operazioni. Nei casi in cui il sistema non sia obbligatorio per tutti, la portata delle opzioni di costo semplificato da applicarsi, vale a dire la categoria di progetti e di attività dei beneficiari per cui i costi semplificati saranno disponibili, dovrebbe essere chiaramente specificata e pubblicata conformemente ai principi generali di trasparenza e di parità di trattamento.

Specificamente per il FSE

Tuttavia, conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento FSE l'uso dei costi unitari, degli importi forfettari o del finanziamento a tasso forfettario è obbligatorio per le piccole operazioni FSE. Queste piccole operazioni sono definite come *"le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera i 50 000 EUR"*⁽⁹⁾.

Tale importo deve essere considerato l'importo massimo di sostegno pubblico **da versare al beneficiario** come specificato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno al beneficiario (Fondi SIE + corrispondente finanziamento pubblico nazionale da versare al beneficiario in quanto importo massimo stabilito nell'accordo o nella decisione di finanziamento, se del caso). L'importo non comprende l'eventuale contributo pubblico apportato dal beneficiario né le indennità o le retribuzioni versate da terzi a favore dei partecipanti a un'operazione. Il sostegno pubblico versato al beneficiario alla conclusione dell'operazione non influisce su tale regola; è soltanto il sostegno pubblico programmato a determinare se debba essere applicato l'articolo 14, paragrafo 4 (cfr. la sezione 7.2.2, pag. 42).

L'obiettivo di questo articolo è evitare controlli dei costi reali, controlli che non siano economicamente giustificati considerati gli importi esigui da verificare.

Per evitare eventuali contraddizioni tra i diversi gruppi di norme esistono due eccezioni all'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento FSE:

- allorché si applica l'articolo 67, paragrafo 4, dell'RDC, vale a dire quando l'operazione o un progetto facente parte dell'operazione sono oggetto di appalto pubblico non si possono utilizzare le opzioni dei costi semplificati;
- se le operazioni ricevono un sostegno nel quadro di un sistema di aiuti di Stato: le regole del sistema di aiuti di Stato sono d'applicazione. L'autorità di gestione deve assicurare che le norme sugli aiuti di Stato non pregiudichino l'applicazione delle opzioni dei costi semplificati.

⁽⁹⁾ **Attenzione:** si tenga presente che l'articolo 14 FSE fa riferimento al termine "sostegno pubblico" (vale a dire il sostegno pubblico da versare al beneficiario come specificato nel documento che stabilisce le condizioni per il sostegno al beneficiario – Fondi SIE più corrispondente finanziamento pubblico nazionale da versare al beneficiario). Esso non comprende né l'eventuale contributo pubblico fornito dal beneficiario né le indennità o le retribuzioni versate da terzi a vantaggio dei partecipanti ad un'operazione, mentre l'articolo 67 RDC fa riferimento al "contributo pubblico" (cfr. l'articolo 2, paragrafo 15, dell'RDC).

⁽⁹⁾ Comitato di sorveglianza per l'ETC.

Esempio (specifico per il FSE)

Il progetto di bilancio di un organismo pubblico per un'operazione avente un costo ammissibile totale di EUR 70 000 è il seguente:

Finanziamento pubblico nazionale	EUR 10 000
FSE	EUR 35 000
Autofinanziamento	EUR 15 000
Indennità ai partecipanti versate dal servizio pubblico per l'impiego	EUR 10 000
Progetto di bilancio totale	EUR 70 000

Nonostante il finanziamento totale di 70000 EUR questo progetto rientra ancora nella categoria dei progetti per cui i costi semplificati sono obbligatori.

In effetti, l'autofinanziamento (EUR 15000) di un organismo pubblico non viene preso in conto per determinare il sostegno pubblico versato al beneficiario.

Nemmeno le indennità versate ai tirocinanti dal servizio pubblico per l'impiego (EUR 10000) non sono conteggiate poiché sono versate ai partecipanti da terzi.

Pertanto il sostegno pubblico è pari a EUR 35000 + EUR 10000 = EUR 45000, importo che si situa al di sotto della soglia di EUR 50000.

1.6. Applicabilità dei costi semplificati

I costi semplificati di cui agli articoli 67 e 68 RDC sono applicabili soltanto nel caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile.

Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 4, dell'RDC i costi semplificati non possono essere usati se un'operazione quale definita all'articolo 2, paragrafo 9, dell'RDC o un progetto facente parte di un'operazione sono esternalizzati e attuati esclusivamente attraverso l'appalto di lavori, beni o servizi. Le operazioni "soggette ad appalti pubblici" sono considerate dalla Commissione alla stregua di operazioni implementate tramite l'aggiudicazione di appalti pubblici conformemente alla direttiva 2004/18 (compresi i suoi allegati) o di appalti pubblici inferiori alle soglie fissate nella stessa direttiva.

È possibile tuttavia l'implementazione di un'operazione tramite procedure pubbliche d'appalto che si traducano **in pagamenti da parte del beneficiario al contraente determinati sulla base di costi unitari predefiniti o di importi forfettari**. In effetti, le fatture pagate in base a contratti d'appalto costituiscono costi reali effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dell'RDC, anche se sono definiti nel contratto quale tabella standard di costi unitari o quale prezzo forfettario⁽¹⁰⁾. Per l'essenziale questo significa che le tabelle standard di costi unitari, gli importi forfettari o i tassi fissi possono essere usati quale metodo di pagamento nell'ambito di un appalto pubblico, ma che le disposizioni derivanti dall'articolo 67, paragrafo 1, lettera da b) a d) dell'RDC non si applicano.

Esempio (FSE)

Se un beneficiario realizza un corso di formazione attraverso un appalto pubblico è possibile che nel bando di gara il beneficiario chieda agli offerenti di fare un'offerta di prezzo sulla base di un costo unitario per ciascun tirocinante che ottiene un diploma alla fine del corso.

I termini del contratto possono essere pertanto: un tirocinante con diploma = EUR 1 000.

Se alla fine del corso 10 tirocinanti hanno ricevuto il diploma il beneficiario può dichiarare all'autorità di gestione EUR 10000 quale spesa ammissibile.

Questo importo di EUR 10000 sarà considerato alla stregua di un costo reale. Pertanto, un controllo o un audit della spesa consisterà nella verifica della procedura d'appalto e del rispetto dei termini del contratto (nel caso esemplificato si tratterebbe di accertare che vi sia un tirocinante che ha ottenuto un diploma per ciascuna unità di costo pagata). I costi di base della formazione (affitto di sale, costi del personale, ...) non vengono di norma sottoposti a verifica poiché il contratto non prevede un rimborso su tale base.

⁽¹⁰⁾ Cfr. la dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione in merito all'articolo 67 dell'RDC (contenuta in COREPER/Council doc 8207/12, ADD7 REV 1).

1.6.1. Determinazione della portata esatta dell'uso delle opzioni semplificate in materia di costi particolarmente nel caso di appalti pubblici

Quando le opzioni semplificate in materia di costi sono applicabili ad un'operazione, si deve determinare se esse possono essere applicate a tutta l'operazione o a parte di essa. Ciò dipende da cosa lo Stato membro intende per operazione. In alcuni Stati membri un'operazione consiste di ed è attuata attraverso un gruppo di progetti (la definizione dipende dalla struttura dei programmi, sostenuti dai Fondi SIE secondo i loro rispettivi ambiti d'intervento).

Per determinare a quali progetti facenti parte di un'operazione possono essere applicate le opzioni semplificate in materia di costi è necessario definire i progetti che costituiscono

l'operazione al livello più basso possibile. Se il beneficiario esternalizza l'intera realizzazione di tutti i progetti o parte di essi attraverso contratti d'appalto, non è possibile applicare le opzioni semplificate in materia di costi ai progetti che sono oggetto di appalto pubblico.

1.6.2. Appalti nel contesto di un progetto realizzato dal beneficiario stesso

Se il beneficiario⁽¹¹⁾ stesso attua un progetto (vale a dire che mantiene il pieno controllo della gestione e della realizzazione del progetto), si possono applicare le opzioni semplificate in materia di costi anche se alcune delle **categorie di costi** nel contesto del progetto si riferiscono ad appalti (ad esempio alcuni costi di realizzazione del progetto come servizi di pulizia, ricorso ad esperti esterni, acquisto di arredi ecc.).⁽¹²⁾

Esempio (FSE): una sovvenzione di EUR 20 000 000 è concessa a un servizio pubblico per l'impiego ("beneficiario") per organizzare, nell'arco di due anni, il reinserimento di 5 000 disoccupati di lungo periodo ("l'operazione"). Questa operazione verrà implementata per il tramite di diversi progetti: EUR 7 000 000 di progetti di sostegno personalizzato realizzati direttamente dal beneficiario, progetti di formazione realizzati direttamente dal beneficiario per un importo di EUR 5 000 000 e affidati all'esterno con contratti d'appalto per la parte rimanente (EUR 8 000 000). Poiché il beneficiario è un ente pubblico, gli istituti di formazione per i progetti affidati all'esterno devono essere scelti attraverso procedure d'appalto pubblico in funzione della soglia applicabile e le opzioni semplificate in materia di costi non saranno applicabili a questi progetti facenti parte dell'operazione. Esse saranno applicabili soltanto a un importo di EUR 12 000 000. Per i progetti di formazione che il beneficiario realizza con i propri mezzi è accettabile che alcune delle voci di spesa siano affidate all'esterno e vengano incluse nelle opzioni semplificate in materia di costi (ricorso ad esperti esterni, servizi di pulizia, ecc.).

Esempio (FESR): un comune riceve una sovvenzione per un importo massimo di EUR 1 000 000 di costi ammissibili per la costruzione di una strada. A tal fine il comune deve aggiudicare un contratto d'appalto per un valore stimato di EUR 700 000. Il comune si trova inoltre a sostenere alcune spese accessorie pari a EUR 300 000 (espropri, spese di contenzioso⁽¹³⁾, monitoraggio sul terreno, studi ambientali realizzati da personale proprio, campagne, prove di collaudo della strada ecc.). Per l'importo di EUR 300 000 di costi diretti e nella misura in cui tali costi sono ammissibili in forza delle disposizioni nazionali e dell'UE, si possono applicare i costi semplificati (ad esempio costi indiretti su base forfettaria).

⁽¹³⁾ Le spese di contenzioso non sono ammissibili nel quadro dei programmi ETC in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 481/2014.

⁽¹¹⁾ Ciò vale indipendentemente dalla natura dell'organismo di attuazione, pubblico o privato.

⁽¹²⁾ Ultima frase dell'articolo 67, para 4, del regolamento RDC.

In caso di finanziamento a tasso forfettario, l'entità degli appalti affidati per certe categorie di costi dal beneficiario potrebbe avere un impatto sulla proporzione dei costi calcolati. Pertanto gli Stati membri dovrebbero valutare l'impatto dell'entità degli appalti di servizi nell'ambito dei progetti che fanno parte di un'operazione sulla proporzione dei costi calcolati e quindi sul tasso forfettario, tranne nel caso di tassi fissi già previsti nel regolamento (articolo 68, lettere b) e c) RDC, articolo 14, paragrafo 2, del FSE e articolo 19 dell'ETC). Ciò potrebbe imporre l'introduzione di misure di mitigazione nella metodologia: ad esempio se la portata dei servizi dati in appalto ha un effetto significativo sulla proporzione dei costi calcolati, il tasso forfettario dovrebbe essere ridotto proporzionalmente rispetto all'entità dell'appalto oppure dovrebbe essere applicato soltanto ai costi che non sono

legati all'appalto (per il finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti basati sull'approccio Orizzonte 2020 è obbligatorio detrarre i costi di subappalto). Può darsi però che l'entità dell'appalto di servizi non abbia un impatto sulla proporzione dei costi calcolati o che tale impatto sia insignificante. In tal caso non sono necessarie misure di mitigazione. L'impatto dell'appalto di servizi sul tasso forfettario dovrebbe comunque essere analizzato (ad esempio sulla base di misure analoghe o di progetti precedenti) e se ne dovrebbe tener conto all'atto di stabilire una metodologia (un tasso) per l'applicazione del finanziamento a tasso forfettario. Gli Stati membri possono però decidere se i servizi dati in appalto nell'ambito del progetto siano esclusi o meno dalle categorie di costi in base alle quali è applicato il tasso, a condizione che sia rispettato il principio della parità di trattamento.

Esempio (FESR): un comune riceve una sovvenzione per un importo massimo di EUR 1 000 000 di costi ammissibili per la costruzione di una strada.

Per questa operazione, che non è affidata completamente in appalto, l'autorità di gestione intende avvalersi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) dell'RDC per calcolare i costi indiretti. L'autorità di gestione intende però mitigare l'impatto dell'uso di personale in subappalto sul livello dei costi indiretti. Essa decide di escludere i costi diretti del personale in subappalto dai costi diretti del personale cui si applica il tasso forfettario.

Il progetto di bilancio per l'operazione si configura così:

Progetto 1: opere (procedura d'appalto pubblico)	EUR 700 000
Progetto 2: altri costi:	EUR 298 500
<i>Costi diretti del personale</i>	<i>EUR 50 000</i>
<i>di cui costi diretti del personale in subappalto</i>	<i>EUR 10 000</i>
Costi indiretti	<i>EUR 242 500</i>
	<i>(costi diretti del personale – costi diretti del personale in subappalto) x 15% = EUR 40 000 x 15% = EUR 6 000</i>
Costi totali dichiarati	EUR 998 500

1.6.3. Approccio raccomandato per i progetti dati in appalto anche nel caso in cui i beneficiari appartengano a categorie non coperte dalla direttiva 2004/18/CE

La Commissione raccomanda di seguire l'approccio sviluppato in precedenza (sezione 1.6.1, applicato per analogia; sezione 1.6.2, da rispettare in tutti i casi) per i progetti dati in appalto anche se i beneficiari appartengono a categorie non coperte dalla direttiva 2004/18/CE nell'intento di limitare le opzioni semplificate in materia di costi alle sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile.

1.6.4. Norme nazionali in materia di ammissibilità della spesa⁽¹⁴⁾

Per il periodo di programmazione 2014-2020 l'ammissibilità della spesa è determinata sulla base di norme nazionali cui

si applicano le eccezioni previste nei regolamenti specifici per i singoli fondi (articolo 65, paragrafo 1, dell'RDC). Esse devono coprire l'integralità della spesa dichiarata in relazione al programma. Inoltre "l'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria" (articolo 125, paragrafo 1, dell'RDC) ed ha l'opportunità di applicare norme più rigorose di quelle previste nel pertinente quadro giuridico europeo.

Pertanto, le autorità di gestione dovrebbero determinare e documentare le regole di ammissibilità per le operazioni dei Fondi SIE al livello appropriato (nazionale, regionale, locale o per programma), comunicarle ai beneficiari potenziali e indicare tutte le regole pertinenti nei documenti in cui si definiscono le condizioni del sostegno. Nell'ambito di tali regole si dovrebbe anche delineare il quadro per l'applicazione dell'articolo 67 dell'RDC.

1.6.5. Norme specifiche per ciascun fondo

Norme specifiche per il FEASR

Le autorità di gestione devono assicurare che i conteggi per le opzioni semplificate in materia di costi siano adeguati e accurati allorché sono effettuati ex ante sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile. A tal fine un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al programma di sviluppo rurale.⁽¹⁵⁾

Se l'autorità di gestione usa un metodo stabilito conformemente all'articolo 67, paragrafo 5, lettere b), c), d) o e), dell'RDC non è necessaria l'effettuazione o la presentazione di tali calcoli né della dichiarazione summenzionata.

Il programma di sviluppo rurale dovrebbe includere esclusivamente la metodologia usata per il calcolo dei pagamenti in base alle OSC. Se tale metodologia non varia nell'arco di tutto il periodo di programmazione, il programma non deve essere modificato. Se si introduce un sistema di OSC quale meccanismo di pagamento nell'ambito di una misura specifica, il programma va modificato di conseguenza.

Si rinvia all'ultimo allegato della presente guida contenente un elenco delle misure FEASR che rientrano nel campo di applicazione delle OSC.

⁽¹⁵⁾ Articolo 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Norme specifiche per l'ETC

Norme specifiche sull'ammissibilità della spesa per i programmi di cooperazione per quanto concerne i costi del personale, le spese d'ufficio e amministrative, le indennità di trasferta, il ricorso ad esperti esterni e i costi dei servizi nonché le spese per le attrezzature sono stabilite a livello UE.

Fatte salve le norme in materia di ammissibilità stabilite nell'RDC, nel regolamento ETC e nelle specifiche regole di ammissibilità per il programma di cooperazione, il comitato di sorveglianza stabilisce regole addizionali in materia di ammissibilità della spesa per il programma di cooperazione nel suo insieme.

Per le questioni non coperte dalle disposizioni summenzionate si applicano le norme nazionali dello Stato membro in cui la spesa viene sostenuta.

⁽¹⁴⁾ Questa sezione non si applica all'ETC. Si rinvia alla sezione 1.6.5.

2. FINANZIAMENTO A TASSO FORFETTARIO

Nel caso del finanziamento a tasso forfettario, categorie specifiche di costi ammissibili chiaramente identificati in precedenza sono calcolate applicando una percentuale stabilita ex ante per una o diverse **altre** categorie di costi ammissibili.

2.1. Definizione delle categorie di costi

In un sistema di finanziamento a tasso forfettario vi è un massimo di tre tipi di categorie di costi:

- tipo 1: categorie di costi ammissibili in base ai quali verrà applicato il tasso per calcolare gli importi ammissibili;
- tipo 2: categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario;
- tipo 3: se del caso, altre categorie di costi ammissibili: ad essi non è applicato il tasso e essi non sono calcolati a tasso forfettario.

Quando l'autorità di gestione usa un sistema di finanziamento a tasso forfettario, essa deve definire le categorie dei costi che rientrano in ciascun tipo: tutte le categorie di spesa sono chiaramente incluse in uno, e soltanto in uno, dei tre tipi. Si noti che in certi casi un tipo può essere definito in opposizione ad un altro tipo o agli altri tipi (ad esempio, in un sistema in cui vi sono soltanto costi diretti (tipo 1) e costi indiretti (tipo 2), per costi indiretti si potrebbero considerare tutti i costi ammissibili che non sono costi diretti ammissibili).

Il regolamento non pone restrizioni alle categorie dei costi ammissibili che possono essere utilizzate per il finanziamento a tasso forfettario. L'obiettivo precipuo nell'utilizzo dei tassi forfettari dovrebbe consistere però nella semplificazione e riduzione del tasso d'errore. Pertanto, i tassi forfettari sono meglio adatti a costi che sono relativamente bassi e per cui le verifiche sono onerose.

2.2. Sistemi specifici di finanziamento a tasso forfettario per calcolare i costi indiretti specificati nei regolamenti

2.2.1. Metodi di calcolo dei costi indiretti

I regolamenti prevedono certi sistemi specifici di finanziamento a tasso forfettario. L'articolo 68, paragrafo 1, dell'RDC indica

alcuni sistemi di finanziamento a tasso forfettario per il calcolo dei costi indiretti:

- la lettera a) delinea il sistema generale di finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti con il tasso massimo portato a 25%. Si tratta di una continuazione del sistema attuale, il tasso effettivo da usare deve essere giustificato conformemente ad uno dei metodi di calcolo di cui all'articolo 67, paragrafo 5, lettere a) e c), dell'RDC. Questo sistema è flessibile e potrebbe basarsi:
 - soltanto su due tipi di costi — tipo 1: costi diretti, tipo 2: costi indiretti; oppure
 - su tre tipi di costi: tipo 1: costi diretti "limitati", tipo 2: costi indiretti calcolati sulla base del tipo 1, tipo 3: costi diretti diversi da quelli "limitati" (di tipo 1);
- la lettera b) concede la possibilità ad un'autorità di gestione di usare un tasso forfettario fino al **15% dei costi diretti per il personale** per calcolare i costi indiretti. Il 15% può essere usato direttamente dall'autorità di gestione senza bisogno di giustificazione. Questo è un esempio di un sistema in cui vi sono tre categorie di costi: (tipo 1) costi diretti per il personale, (tipo 2) costi indiretti, (tipo 3) costi diretti diversi dai costi per il personale (cfr. l'allegato 1, per vedere un esempio);
- in forza della lettera c) è possibile riutilizzare un tasso forfettario per i costi indiretti secondo metodi esistenti nelle politiche dell'UE, sulla base di quelli usati nell'ambito di Orizzonte 2020 e di LIFE e specificati in un atto delegato (cfr. 5.3.1.2 pag. 26).

2.2.2. Definizione dei costi diretti, dei costi indiretti e dei costi per il personale

L'uso di questi sistemi potrebbe richiedere all'autorità di gestione di definire i costi diretti e indiretti e i costi per il personale. Tali definizioni devono essere in linea con gli orientamenti generali impartiti dalla Commissione e riportati qui di seguito:

- **i costi diretti** sono i costi direttamente legati a una singola attività dell'ente laddove il legame con tale singola attività può essere dimostrato (ad esempio attraverso la registrazione diretta dei tempi);
- **i costi indiretti** sono, invece, di solito costi che non sono o non possono essere collegati direttamente a un'attività specifica dell'ente in questione. Tali costi comprendono di norma le spese amministrative per cui è difficile determinare esattamente l'importo attribuibile a un'attività specifica (si tratta di solito di spese amministrative/per il personale come: costi gestionali, spese di assunzione, costi

per il contabile o il personale di pulizia, ecc.; bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità, ecc.⁽¹⁶⁾;

- **i costi per il personale⁽¹⁷⁾** sono i costi derivanti da un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore o da contratti di prestazione di servizi per il personale esterno (a patto che tali costi siano chiaramente identificabili). Ad esempio, se un beneficiario subappalta a un formatore esterno le proprie sessioni di formazione interne, la fattura deve identificare i diversi tipi di costi. La retribuzione del formatore sarà considerata alla stregua di un costo per il personale esterno. Ma, ad esempio, il materiale didattico non può essere preso in conto. I costi per

il personale comprendono le retribuzioni totali, incluse le retribuzioni in natura, in linea con i contratti collettivi, versate al personale a compenso del lavoro prestato in relazione all'operazione. Tali costi comprendono anche le tasse e i contributi previdenziali a carico dei lavoratori (primo e secondo pilastro, il terzo pilastro si applica soltanto se definito in un contratto collettivo) nonché gli oneri sociali volontari e obbligatori che incombono al datore di lavoro. I costi delle missioni di lavoro non sono però considerati costi per il personale. Neanche le indennità o le retribuzioni versate ai partecipanti ad operazioni FSE sono considerate costi per il personale.

Esempio (Fondi SIE): sviluppo locale di tipo partecipativo (Community-Led Local Development - CLLD)

L'autorità di gestione sulla base dell'esperienza del passato ha valutato la quota tipica dei costi operativi e di animazione di un determinato gruppo d'azione locale (GAL) rispetto alla spesa sostenuta per l'implementazione di operazioni locali nel contesto della strategia CLLD, e per la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione GAL. Anche se il sostegno a valere sui Fondi SIE per i costi d'esercizio e di animazione non può superare il tetto del 25% della spesa pubblica totale sostenuta nel contesto della strategia CLLD, l'esperienza insegna che questa percentuale nella maggior parte dei casi è inferiore.

L'autorità di gestione stabilisce un tasso forfettario del 17% (in base ad una metodologia giusta, equa e verificabile conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, lettera d) e 67, paragrafo 5, lettera a), dell'RDC, ma *non* all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), dell'RDC poiché questo tasso forfettario non copre soltanto i costi indiretti) della spesa sostenuta per la implementazione delle operazioni nell'ambito della strategia CLLD e per la preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione GAL al fine di coprire i seguenti costi:

- costi d'esercizio (costi operativi, spese per il personale, costi di formazione, costi legati alle relazioni pubbliche, oneri finanziari, costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia);
- costi legati all'animazione della strategia CLLD per facilitare gli scambi tra stakeholder al fine di fornire informazioni e promuovere la strategia nonché di sostenere i beneficiari potenziali onde sviluppare le operazioni e preparare le candidature.

Pertanto, se il bilancio consacrato al GAL per l'implementazione delle operazioni nell'ambito della strategia CLLD e per la preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL per il periodo 2014-2020 è pari a EUR 1,5 milioni (tipo 1), il bilancio massimo corrispondente per i costi d'esercizio e di animazione sarebbe di EUR 1,5 milioni x 17% = EUR 255 000 (tipo 2). Di conseguenza, lo stanziamento totale di bilancio per il GAL è di EUR 1,755 milioni.

Nella fase di implementazione ciò significa che ogniqualvolta un beneficiario chiede il rimborso della spesa sostenuta per un progetto, il GAL potrà inoltre chiedere il 17% di tale somma per i propri costi operativi e di animazione.

Ad esempio, se la spesa sostenuta per un progetto è pari a EUR 1 000 (tipo 1), il GAL può dichiarare all'autorità di gestione EUR 1 000 x 17% = EUR 170 (tipo 2) per i propri costi operativi e di animazione.

Il GAL non è tenuto a fornire una documentazione a riprova dei suoi costi operativi e di animazione dichiarati in base al tasso forfettario, ma la metodologia per la determinazione del 17% deve essere verificabile.

Si noti che il tasso forfettario può essere stabilito separatamente per i soli costi operativi o di animazione.

N.B. Si tenga presente che, come nell'esempio di cui sopra, la metodologia per stabilire il tasso forfettario non deve seguire necessariamente quella applicata per stabilire il tetto massimo del 25%. In tutti i casi, indipendentemente dalla metodologia usata per definire il tasso forfettario, si devono rispettare le disposizioni relative al tetto massimo dei costi operativi e di animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, dell'RDC.

⁽¹⁶⁾ Questo elenco non ha carattere obbligatorio. Rientra nella responsabilità esclusiva degli Stati membri definire in modo inequivocabile le loro diverse categorie di costi.

⁽¹⁷⁾ Questa definizione non si applica all'ETC. Per una definizione ETC dei costi per il personale si rinvia al regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione.

2.2.3. Norme specifiche per ciascun fondo

Norme specifiche per il FSE

L'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1304/2013 comprende un **sistema specifico di finanziamento a tasso forfettario**. **I costi diretti per il personale possono essere usati per calcolare tutte le altre categorie di costi ammissibili** del progetto sulla base di un tasso forfettario fino al 40%. Tutte le altre categorie di costi comprendono altri costi diretti (ad eccezione dei costi diretti per il personale, ma incluse le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti) e costi indiretti. Il 40% può essere usato direttamente dall'autorità di gestione senza necessità di giustificazione.

Esempio (specifico per il FSE)

Il progetto di bilancio di un corso di formazione è il seguente:

Costi diretti totali	55 000
Costi diretti per il personale	30 000
Costi di affitto delle sale	4 000
Costi di viaggio	5 000
Pasti	1 000
Informazione/pubblicità	5 000
Indennità versate ai tirocinanti dallo SPI	10 000

Costi indiretti totali	5 000
Costi indiretti per il personale	4 000
Elettricità, telefono	1 000

L'autorità di gestione ha facoltà di decidere di applicare a questo progetto l'articolo 14, paragrafo 2, del FSE. In tal caso l'accordo di sovvenzione deve prevedere quale stanziamento massimo:

Costi diretti per il personale: EUR 30 000

Altri costi: 30 000 x 40% = EUR 12 000

Costi totali: 30 000 + 12 000 = EUR 42 000

Specificamente per l'ETC

L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1299/2013 stabilisce che i costi del personale di un'operazione possono essere calcolati su base forfettaria fino al 20% dei costi diretti diversi dai costi del personale di detta operazione. Ciò significa che soltanto i costi diretti del personale possono essere conteggiati a forfait (dei costi diretti diversi dai costi del personale); ciò significa anche che questo tasso forfettario può essere usato senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

3. TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI

3.1. Principi generali

Nel caso delle tabelle standard di costi unitari, tutti o parte dei costi ammissibili di un'operazione sono **calcolati** sulla base di attività, input, output o risultati quantificati, moltiplicati usando tabelle standard di costi unitari predeterminate. Questa possibilità può essere usata per qualsiasi tipo di progetto o parte di progetto quando è possibile definire le quantità legate a un'attività e le tabelle standard di costi unitari. Le tabelle standard di costi unitari si applicano di solito a quantità facilmente identificabili.

Le tabelle standard di costi unitari possono essere **basate sul processo** al fine di coprire, con la migliore approssimazione possibile, i costi effettivi di attuazione di un'operazione. Esse possono essere anche **basate sui risultati** (output o risultato) o definite in base sia al processo sia al risultato (cfr. l'esempio riportato nella [sezione 6.5.3](#)).

Le autorità di gestione dovrebbero tenere anche conto dell'impatto che le diverse soluzioni avranno in termini di giustificazione dei costi ammissibili.

Un'autorità di gestione può stabilire diverse tabelle standard di costi unitari applicabili a diverse attività.

Esempio (FSE basato sull'output): per un corso avanzato di informatica di 1 000 ore per 20 tirocinanti i costi ammissibili possono essere calcolati sulla base di un costo orario della formazione x il numero di ore dei tirocinanti. Il costo orario è stato stabilito previamente dall'autorità di gestione ed è indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.

Presupponendo ad esempio che l'autorità di gestione fissi il costo della formazione a EUR 7 per ora di formazione per tirocinante, la sovvenzione massima assegnata al progetto sarebbe fissata a 1 000 ore x 20 tirocinanti x EUR 7 / ora / tirocinante = EUR 140 000.

Alla fine dell'operazione i costi ammissibili finali saranno stabiliti sulla base del numero effettivo di ore per ciascun tirocinante (comprendente eventualmente alcune assenze giustificate) a seconda della partecipazione effettiva dei tirocinanti e delle lezioni effettivamente impartite. Sarà necessario disporre di fogli di presenza dei tirocinanti accurati e che descrivano nei dettagli le attività di formazione oltre a certificare la presenza effettiva dei tirocinanti.

Se alla fine soltanto 18 persone hanno seguito il corso, 6 di loro per 900 ore, 5 per 950 ore, 5 per 980 ore e gli altri 2 per 1 000 ore, il numero di ore totale x tirocinante sarà pari a:

$900 \times 6 + 950 \times 5 + 980 \times 5 + 1\,000 \times 2 = 17\,050$ ore totali di formazione x tirocinante.

La spesa ammissibile sarà: $17\,050$ ore di formazione x EUR 7 = EUR 119 350.

Esempio (FESR basato sull'output): il beneficiario, una Camera di commercio regionale, organizza un servizio di consulenza per le PMI della regione che sarà erogato dai consulenti della Camera di commercio regionale. Sulla base della precedente contabilità del reparto "consulenze" della Camera si stima che una giornata di consulenza costi EUR 350/giorno. L'assistenza verrà calcolata sulla base della seguente formula: numero di giorni x EUR 350. Occorrerà comunque disporre di fogli orari accurati in cui siano specificate le attività di consulenza e le presenze dei consulenti.

Esempio (FEASR basato sull'output): "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" (art. 21)

Un silvicoltore riceve un sostegno per il rimboschimento e la manutenzione di 3 ettari di bosco per 7 anni. I costi (rimboschimento e manutenzione) sono stati definiti in precedenza dall'autorità di gestione in base al tipo di bosco. Questa metodologia sarà inclusa nel programma di sviluppo rurale. I costi sono i seguenti: per il rimboschimento 2 000 EUR/ha e per la manutenzione 600 EUR/ha per il primo anno e 500 EUR/ha per gli anni successivi.

Pertanto i costi ammissibili totali sarebbero:

$$3\text{ha} \times 2\,000 \text{ EUR/ha} + 3\text{ha} \times 600 \text{ EUR/ha} + (3\text{ha} \times 500 \text{ EUR/ha}) \times 6 \text{ anni} = \text{EUR } 16\,800$$

Esempio (FSE basato sui risultati): un programma di assistenza alla ricerca di un posto di lavoro della durata di 6 mesi ("l'operazione") potrebbe essere finanziato sulla base di tabelle standard di costi unitari (ad esempio EUR 2 000/ persona) per ciascuno dei 20 partecipanti all'operazione che trova un lavoro e lo conserva per un periodo predeterminato, ad esempio sei mesi. Il calcolo della sovvenzione massima concessa per l'operazione è: 20 persone x EUR 2 000 /collocato = EUR 40 000.

I costi ammissibili finali sono calcolati sulla base dell'output reale dell'operazione: se soltanto 17 persone sono state collocate sul mercato del lavoro e hanno mantenuto il loro posto di lavoro per il periodo prescritto, i costi ammissibili finali in base ai quali la sovvenzione sarà versata al beneficiario sarebbero di 17 x EUR 2 000 = EUR 34 000.

3.2. Caso specifico dei costi orari per il personale

L'articolo 68, paragrafo 2, dell'RDC introduce una nuova norma per agevolare l'uso di costi orari unitari per calcolare i costi del personale⁽¹⁸⁾ legati alla realizzazione di un'operazione:

$$\text{Costo orario del personale} = \frac{\text{i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati}}{1720}$$

1720 ore è un "tempo lavorativo" annuo standard che può essere usato direttamente senza che lo Stato membro debba effettuare alcun calcolo.

Tuttavia il numeratore, vale a dire i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati, deve essere giustificato. Nel caso di un progetto realizzato nell'arco di diversi anni, l'autorità di gestione può scegliere di aggiornare il costo orario per il personale una volta che siano disponibili nuovi dati o di usare lo stesso per l'intero periodo di realizzazione. Se il periodo di realizzazione è particolarmente lungo, sarebbe buona pratica definire fasi intermedie in cui si possa rivedere il costo orario per il personale (e di conseguenza anche l'accordo di sovvenzione).

Vi sono almeno due possibilità per il numeratore per quanto concerne i costi per gli addetti ad un'operazione, e segnatamente:

1. il numeratore riguarda soltanto la persona che è addetta direttamente all'operazione e potrebbe essere basato sulla retribuzione reale di tale persona o sulla media dei costi d'impiego di un gruppo più vasto di dipendenti: quelli dello stesso grado o una misura analoga, che si rapporti all'incirca al livello retributivo;
2. il numeratore include la retribuzione della persona addetta direttamente all'operazione e una quota delle retribuzioni del personale indiretto (ad esempio quadri a retribuzione elevata che in generale si occupano indirettamente dell'operazione) che può essere destinata all'operazione (si applicano le norme sull'attribuzione dei costi indiretti a un'operazione, ad esempio l'uso di un criterio di ripartizione giustificato). Il numeratore potrebbe coprire i costi di impiego del centro di costo o del reparto (che attua l'operazione) in cui i livelli salariali possono variare notevolmente all'interno del gruppo aggregato di dipendenti. Il numeratore si tradurrà in una tabella standard di costi unitari che comprende la retribuzione delle persone addette all'operazione e parte delle retribuzioni indirette.

⁽¹⁸⁾ Cfr. la definizione dei costi per il personale, sezione 2.2.2.

Le autorità di gestione dovrebbero tuttavia tenere presente che l'opzione 2 non è probabilmente la soluzione più pratica. Sarebbe consigliabile seguire l'opzione 1 o calcolare un costo orario del personale comprendente tutti i costi indiretti (in base a un tasso forfettario) o addirittura tutti gli altri costi ammissibili (costi orari integrali del personale).

Se si avvale di questa possibilità l'autorità di gestione deve tenere presente che:

- "l'implementazione di un'operazione" va intesa riguardare tutte le fasi di un'operazione. Non s'intende escludere alcun costo del personale legato a fasi specifiche di un'operazione;
- le norme nazionali in tema di ammissibilità devono specificare cosa è coperto dai costi annui lordi per l'impiego, tenendo conto delle pratiche contabili usuali (cfr. la [sezione 5.2.1.3.](#));
- il più recente costo annuo lordo per l'impiego deve essere documentato tramite documenti contabili, i riepiloghi delle buste paga, ecc. Queste informazioni non devono essere

necessariamente sottoposte a audit ex ante, ma devono essere verificabili;

- non è possibile usare un metodo di calcolo basato su dati storici del beneficiario visto che il regolamento fa riferimento ai più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati;
- i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati implicano che si disponga di un periodo di riferimento nel passato della durata di un anno (12 mesi consecutivi). Non è possibile usare i dati relativi a periodi successivi alla firma del documento che specifica le condizioni per il sostegno;
- per il calcolo dei costi ammissibili del personale si devono usare soltanto le ore lavorate. Le ferie annuali ad esempio sono già incluse nel calcolo dei costi orari del personale.

Il valore aggiunto di questa metodologia consiste nel fatto che le 1 720 ore non possono essere messe in questione.

Esempio (FESR): certi tipi di progetti rivolti alle PMI nel campo della R&S e dell'innovazione comportano spesso, tra i loro elementi chiave, i costi del personale. L'applicazione di tabelle standard di costi unitari rappresenta una semplificazione molto apprezzata da queste PMI. Il costo unitario delle attività è espresso in questo caso quale tasso orario applicato alle ore effettivamente lavorate dal personale, è stabilito in precedenza nel documento che specifica le condizioni per il sostegno e fissa l'importo massimo dell'assistenza finanziaria come numero massimo di ore lavorate consentite, moltiplicato per il costo unitario (i costi calcolati del personale addetto all'operazione).

Per convertire i costi reali con la migliore approssimazione possibile e per tener conto delle differenze tra regioni e settori, il costo per un'unità standard è definito quale costo orario del personale in base alla seguente formula:

costo orario del personale = retribuzione annua lorda (compresi gli oneri di legge) divisa per le ore dell'orario di lavoro legale medio (tenendo conto delle ferie annuali).

Ad esempio: costo orario del personale = EUR 60 000 / (1 980 ore – 190 ore di ferie annuali) = 60 000/1 790 = 33,52 EUR/ora.

L'assistenza finanziaria attribuita all'operazione è calcolata come tasso orario moltiplicato per il numero reale verificato di ore lavorate. Ciò impone alle PMI di conservare tutti i documenti probatori delle ore lavorate dal personale addetto al progetto e l'autorità di gestione deve conservare tutti i documenti atti a giustificare il costo orario del personale. In linea di principio una riduzione delle ore lavorate verificate si traduce in una riduzione dell'importo finale da versare.

Esempio alternativo: è simile a quanto sopra tranne per il fatto che il costo orario del personale è basato sull'articolo 68, paragrafo 2, dell'RDC.

Costo orario del personale = più recente retribuzione annuale lorda documentata (compresi gli oneri di legge) divisa per 1 720 ore.

Ad esempio: tasso orario = EUR 60 000 / 1 720 ore = 60 000/1 720 = 34,88 EUR/ora.

4. IMPORTI FORFETTARI

4.1. Principi generali

Nel caso di importi forfettari tutti i costi ammissibili o parte dei costi ammissibili di un'operazione sono calcolati sulla base di un importo forfettario predeterminato (la definizione dell'importo forfettario deve essere giustificata dall'autorità di gestione⁽¹⁹⁾) conformemente ai termini predefiniti dell'accordo sulle attività e/o sugli output. La sovvenzione è versata se i termini predefiniti dell'accordo sulle attività e/o sugli output sono rispettati.

La possibilità di usare importi forfettari rappresenta un'applicazione del principio di proporzionalità volto ad alleggerire il carico amministrativo che grava sulle piccole operazioni e a consentire alle ONG (ma non esclusivamente ad esse) un migliore accesso ai Fondi SIE. Questo è il motivo per cui gli importi forfettari che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera c), dell'RDC sono limitati a somme inferiori a EUR 100 000 di contributo pubblico.

Questo importo corrisponde al contributo pubblico *versato al o dal beneficiario* per l'attività sostenuta a importo

forfettario (escludendo le eventuali partecipazioni private). L'importo non comprende le indennità o le retribuzioni versate da *terzi* ai partecipanti ad un'operazione (cfr. la [sezione 7.2.1.](#)).

Anche se è possibile combinare diversi importi forfettari per coprire diverse categorie di costi ammissibili o diversi progetti nell'ambito della stessa operazione, il totale degli importi forfettari non deve superare EUR 100 000 di contributo pubblico per un determinato organismo che riceve la sovvenzione o l'assistenza rimborsabile. Tuttavia, nell'ambito di un progetto, gli importi forfettari che non superano gli EUR 100 000 di contributo pubblico possono essere combinati con i costi reali e/o altre opzioni di costi semplificati fino a un totale che non superi gli EUR 100 000 di contributo pubblico.

La soluzione degli importi forfettari può essere anche usata nel caso di sovvenzioni in cui le tabelle standard di costi unitari non rappresentano una soluzione appropriata, ad esempio nel caso della produzione di un kit di strumenti, dell'organizzazione di un seminario locale di piccola entità, ecc.

4.2. Esempi di importi forfettari

Esempio (FESR): per promuovere i prodotti locali, un gruppo di piccole imprese desidera partecipare a una fiera commerciale. Considerato il basso costo dell'operazione, l'autorità di gestione decide di usare un importo forfettario per il calcolo del sostegno pubblico. A tal fine il gruppo di imprese è invitato a proporre un bilancio relativo ai costi d'affitto, di montaggio e di gestione dello stand. Sulla base di tale proposta si stabilisce l'importo forfettario di EUR 20 000. Il pagamento al beneficiario verrà effettuato in base alla prova di partecipazione alla fiera. Il bilancio accordato di EUR 20 000 deve essere mantenuto per consentire un audit (verifica del calcolo ex ante dell'importo forfettario).

⁽¹⁹⁾ Comitato di sorveglianza nel caso dell'ETC.

Esempio (FSE): una ONG che gestisce servizi per l'infanzia chiede un sostegno per avviare una nuova attività e domanda un importo forfettario presentando un progetto di bilancio dettagliato per l'avvio dell'attività e per il suo esercizio nell'arco di un anno. Dopo l'anno iniziale l'attività sarebbe gestita in modo indipendente. Ad esempio, l'importo forfettario potrebbe coprire la spesa connessa alla retribuzione di una persona incaricata di assistere i bambini per un anno, l'ammortamento delle nuove attrezzature, i costi pubblicitari connessi alla nuova attività e i costi indiretti connessi alla gestione, alla contabilità, all'acqua, all'elettricità, al riscaldamento, all'affitto, ecc.).

In base ad un progetto di bilancio dettagliato e rispetto a operazioni simili, l'autorità di gestione concede un importo forfettario di EUR 47 500 a copertura di tutti i costi suddetti. Alla fine dell'operazione, se venisse assistito un numero convenzionale di bambini (10) supplementare, tale importo verrebbe versato alla ONG in base all'output. Di conseguenza non sarebbe necessario giustificare i costi effettivi sostenuti per tale attività.

Resta il fatto però che se i bambini assistiti fossero soltanto 9 bambini, i costi ammissibili sarebbero pari a zero e l'importo forfettario non verrebbe pagato.

Esempio (FSE): una ONG di rom intende organizzare un seminario locale e produrre un kit di strumenti sulla situazione socioeconomica della comunità rom in una regione di uno Stato membro. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno dovrà contenere un progetto di bilancio dettagliato e gli obiettivi della sovvenzione: 1) l'organizzazione del seminario e 2) la produzione di un kit di strumenti per sensibilizzare i datori di lavoro della regione sui problemi specifici dei rom.

Tenuto conto della portata e dell'obiettivo dell'operazione (piccola operazione con costi non facilmente quantificabili mediante tabelle standard di costi unitari) e della natura del beneficiario (ONG locale) l'autorità di gestione decide di utilizzare l'opzione "importo forfettario".

Per calcolare l'importo forfettario, l'autorità di gestione richiederà un progetto di bilancio dettagliato per ognuna delle operazioni: dopo aver negoziato il progetto di bilancio dettagliato, l'importo forfettario è fissato a EUR 45 000, suddiviso in due progetti, EUR 25 000 per il seminario e EUR 20 000 per il kit di strumenti.

Se le condizioni del documento che specifica le condizioni per il sostegno sono rispettate (organizzazione del seminario, produzione del kit di strumenti) al termine EUR 45 000 saranno considerati costi ammissibili. Il documento giustificativo richiesto per il pagamento della sovvenzione (che dovrà essere conservato) sarà la prova che il seminario è stato organizzato e che il kit integrale e definitivo di strumenti è stato prodotto.

Se viene realizzato soltanto uno dei progetti (ad esempio il seminario), la sovvenzione sarà ridotta a tale parte (EUR 25 000) in funzione di quanto concordato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.

Esempio (FEASR): "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" (art. 16)

Un gruppo di agricoltori, che ha ricevuto un sostegno per una nuova partecipazione ad un sistema di qualità riconosciuto, intende organizzare un'attività promozionale per i propri prodotti. L'autorità di gestione ha calcolato il costo dell'attività come importo forfettario (ad esempio EUR 15 000 / seminario minimo 50 partecipanti). Il gruppo di agricoltori deve fornire prove dell'esecuzione dell'attività e del numero di partecipanti (almeno 50).

5. DEFINIZIONE DEL FINANZIAMENTO A TASSO FORFETTARIO, DELLE TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI E DEGLI IMPORTI FORFETTARI

L'articolo 67, paragrafo 5, dell'RDC e l'articolo 14, paragrafo 3, del FSE introducono diversi metodi per calcolare i costi semplificati: alcuni di essi si basano su dati statistici, altri su dati dei beneficiari o su elementi inclusi nel regolamento. Alcuni consentono parecchia flessibilità, mentre altri assicurano una forte certezza del diritto o possono essere impostati con un onere amministrativo limitato.

Per le opzioni semplificate in materia di costi è importante assicurare un'adeguata valutazione ex ante e documentare il metodo, ove necessario, poiché **ex post viene effettuato unicamente il controllo dei risultati ottenuti.**

5.1. Le condizioni vanno stabilite previamente⁽²⁰⁾

È importante comunicare ai beneficiari, nel documento che specifica le condizioni per il sostegno, i requisiti esatti per comprovare la spesa dichiarata e l'output o il risultato specifico da raggiungere.

Pertanto, le opzioni semplificate in materia di costi devono essere definite ex ante e devono essere incluse ad esempio nell'invito a presentare proposte o, **al più tardi, nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.** I metodi e le condizioni pertinenti devono essere inclusi nelle norme di ammissibilità nazionali applicabili al programma a livello nazionale o regionale o al livello specifico di un determinato programma. Ciò significa anche che una volta definite le tabelle standard di costi unitari e il tasso, o l'importo (nel caso di importi forfettari), non possono essere modificati durante o dopo l'implementazione di un'operazione per compensare un aumento dei costi o una sottoutilizzazione del bilancio disponibile.

Poiché le opzioni semplificate in materia di costi devono essere definite anticipatamente, per le operazioni che sono già state attuate in base ai costi reali va evitata un'applicazione retroattiva poiché ciò comporterebbe un notevole carico di lavoro per le autorità nazionali nell'assicurare la parità di trattamento tra i beneficiari.

Eccezionalmente, nel caso di operazioni pluriennali, è possibile saldare i conti e le corrispondenti attività dell'operazione alla conclusione di una prima parte dell'operazione stessa ed introdurre quindi l'opzione di un finanziamento a tasso forfettario, di tabelle standard di costi unitari o di importi forfettari per la parte/il periodo rimanente dell'operazione. In questi casi il periodo per il quale sono dichiarati i costi reali dovrebbe essere chiaramente separato dal periodo per il quale sono dichiarati i costi in base alle opzioni semplificate in materia di costi al fine di evitare che i costi di un progetto siano dichiarati due volte.

5.2. Un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile⁽²¹⁾

5.2.1. Principi generali

5.2.1.1. Giusto

Il calcolo deve essere ragionevole, vale a dire deve essere basato su fatti reali, e non deve essere eccessivo o estremo.

Se in passato una determinata tabella standard di costi unitari ha funzionato a un livello tra EUR 1 ed EUR 2, la Commissione non si attende di vedersi presentare una tabella di EUR 7. In quest'ottica sarà della massima importanza il metodo usato per identificare il costo unitario, il tasso forfettario o l'importo forfettario. L'autorità di gestione deve essere in grado di spiegare e giustificare le proprie scelte. Un metodo "ideale" di calcolo equo potrebbe adattare i tassi alle condizioni o alle esigenze specifiche. Ad esempio, l'esecuzione di un progetto può costare di più in una regione remota che in una regione centrale a causa dei maggiori costi di trasporto; di questo elemento si dovrebbe tener conto all'atto di decidere un importo forfettario o un tasso forfettario da versare per progetti analoghi realizzati nelle due regioni.

In tutti i casi, non si deve abusare dei costi semplificati (ad esempio il tasso forfettario calcolato conformemente all'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), dell'RDC non deve portare sistematicamente a un'inflazione dei costi delle operazioni né le operazioni dovrebbero essere suddivise in più parti per permettere l'uso sistematico degli importi forfettari).

⁽²⁰⁾ Articolo 67, paragrafo 6, dell'RDC.

⁽²¹⁾ Articolo 67, paragrafo 5, lettera a), dell'RDC.

L'obiettivo della revisione contabile consisterà nell'esaminare la base usata per definire i tassi e nell'accertare se i tassi infine applicati siano in linea con tale base.

5.2.1.2. Equo

La nozione principale che sottende il termine "equo" è che non si devono favorire alcuni beneficiari o alcune operazioni rispetto ad altri. Il calcolo delle tabelle standard di costi unitari, degli importi forfettari o dei tassi forfettari deve assicurare la parità di trattamento dei beneficiari e/o delle operazioni.

Un esempio in proposito sarebbe dato da differenze nei tassi o negli importi che non siano giustificate da caratteristiche oggettive dei beneficiari o delle operazioni o da obiettivi strategici palesi.

Le autorità di gestione e i revisori dell'autorità di audit e della Commissione non accetteranno metodi di calcolo che facciano una discriminazione ingiustificata a danno di particolari gruppi di beneficiari o di particolari tipi di operazioni.

5.2.1.3. Verificabile

La determinazione dei tassi forfettari, delle tabelle standard di costi unitari o degli importi forfettari si deve basare su prove documentarie e verificabili⁽²²⁾. L'autorità di gestione deve essere in grado di dimostrare la base su cui è fondata l'opzione semplificata in materia di costi. Si tratta di una questione fondamentale per assicurare il rispetto del principio di una sana gestione finanziaria.

L'organismo che determina il metodo per l'opzione semplificata in materia di costi deve documentare come minimo:

- la descrizione del metodo di calcolo, comprese le principali fasi del calcolo stesso;
- le fonti dei dati usati per l'analisi e per i calcoli, compresa una valutazione della pertinenza dei dati rispetto alle operazioni previste, nonché una valutazione della qualità dei dati;
- il calcolo stesso volto a determinare il valore dell'opzione semplificata in materia di costi.

Nel caso di un metodo giusto, equo e verificabile ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 5, lettera a) dell'RDC non è accettabile definire "ex nihilo" le opzioni semplificate in materia di costi.

5.2.2. Le metodologie nella pratica

L'RDC specifica diverse possibilità che soddisfano i criteri di giustizia, equità e verificabilità:

5.2.2.1. L'uso di dati "statistici" o di altre informazioni oggettive

I dati statistici o le altre informazioni oggettive possono configurarsi ad esempio in forma di indagini, inviti a presentare proposte, analisi comparative con tipi analoghi di operazioni ... In generale ne risultano sistemi standard applicabili a diverse operazioni/diversi beneficiari. In effetti, in base all'esperienza della Commissione anche se è possibile usare diversi metodi per definire ex ante gli importi forfettari, le tabelle standard di costi unitari o i finanziamenti a tasso forfettario, il metodo più comune è dato dall'analisi statistica di dati storici. Una delle fonti di dati potrebbe essere la spesa certificata effettuata in passato. Se i dati usati non sono certificati, l'autorità di gestione dovrebbe procedere a verificarli.

In alternativa si può anche ricorrere ad inviti a presentare proposte: uno Stato membro pubblica anticipatamente la base su cui calcolerà le sovvenzioni ad importo forfettario e che è, a sua volta *giusta, equa e verificabile*. Ciò significa che i candidati dovrebbero essere a conoscenza dei criteri su cui si baserà la sovvenzione e che tali criteri saranno standardizzati e si applicheranno a tutti i candidati per lo stesso tipo di progetti.

Ad esempio, nel caso di inviti a presentare proposte, l'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di rispondere a domande come: "L'invito a presentare proposte è completo in tutti i dettagli richiesti? Gli elementi necessari per determinare l'importo forfettario sono ben specificati e spiegati in anticipo? L'autorità di gestione controlla che i costi inclusi nel progetto di bilancio dettagliato siano ad esempio, ragionevoli e accettabili al fine di determinare l'importo forfettario del documento che specifica le condizioni per il sostegno?"

Un'altra soluzione potrebbe consistere nel fatto che lo Stato membro stabilisca un importo forfettario per un'attività specifica e pubblici inviti a presentare proposte sulla base di tale importo concedendo il finanziamento alle proposte migliori.

5.2.2.2. Uso di dati relativi ai singoli beneficiari⁽²³⁾

Le metodologie presentate qui di seguito sono da applicarsi ai beneficiari. Considerati però i requisiti legati all'uso di dati relativi ai singoli beneficiari tali metodologie costituiscono semplificazioni per i beneficiari che realizzeranno diversi progetti nell'arco del periodo di programmazione.

a) Dati storici verificati dei singoli beneficiari

Si otterrà un sistema ad hoc specifico per ciascun beneficiario. Eventualmente tali dati possono coprire solo il centro di costo o il dipartimento del beneficiario coinvolti nell'operazione.

⁽²²⁾ Indipendentemente da quando è stata definita la metodologia ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 5, lettera a) dell'RDC, per tutto il tempo in cui è usata essa deve essere sottoponibile a revisione.

⁽²³⁾ I metodi trattati in questa sezione sono quelli di cui all'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), punti ii) e (iii), dell'RDC. L'articolo 14, paragrafo 3, del FSE non rientra in questi requisiti.

Questo metodo si basa sull'ottenimento dal beneficiario dei dati contabili del passato relativi ai costi reali sostenuti per le categorie di costi ammissibili nell'ambito dei costi semplificati. Ciò implica di fatto l'esistenza, al livello del beneficiario, di un sistema contabile analitico accettabile. Ciò implica inoltre che tutte le spese non ammissibili siano escluse dai calcoli effettuati per le opzioni semplificate in materia di costi.

Se un'autorità di gestione decide di usare questo metodo essa deve descrivere:

- le categorie di costi coperti;
- il metodo di calcolo usato;
- la lunghezza delle serie da ottenere: si devono ottenere dati contabili relativi a **un periodo di almeno tre anni** in modo da identificare le eventuali circostanze eccezionali che si siano ripercosse sui costi reali in un anno determinato nonché le tendenze degli importi dei costi. Il periodo di riferimento triennale è usato per tener conto delle fluttuazioni annuali;
- l'importo di riferimento da applicarsi, ad esempio i costi medi nel periodo di riferimento o i costi registrati negli ultimi anni;
- gli eventuali adattamenti necessari per aggiornare l'importo di riferimento.

b) Applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari

Le normali prassi di contabilità sono quelle che il beneficiario usa per contabilizzare le sue attività e finanze usuali nel quotidiano (non correlate a un sostegno dell'UE). Questi metodi devono essere conformi alle regole e alle norme nazionali in materia di contabilità. La lunghezza del loro uso non è fondamentale. Un metodo di contabilità non è "normale" se è stato messo a punto espressamente per una determinata operazione o per un sostegno dell'UE.

È importante fare la differenza tra costi reali e costi determinati conformemente alle prassi normali dei singoli beneficiari.

Pertanto, per "costi effettivamente sostenuti dal beneficiario" si intendono i costi calcolati quanto più esattamente possibile, di norma in relazione a ciascuna persona fisica per la durata dell'operazione. Nella pratica, per i costi orari del personale, si accetta l'uso di un orario standard quale denominatore (cfr. ad esempio le 1720 ore menzionate nella [sezione 3.2](#)), ma per il calcolo dei "costi reali" il numeratore è il costo totale ammissibile per il personale per ciascuna persona assegnata all'esecuzione dell'azione.

Un costo orario basato sulle prassi di contabilità dei costi del beneficiario potrebbe essere calcolato in base alla media dei costi delle retribuzioni di un aggregato di dipendenti. Si tratta per lo più di un grado di carriera o di una misura analoga atta a creare una correlazione approssimativa con il livello salariale, ma può anche trattarsi di un centro di costo o di un reparto

(impiegati nell'operazione) se i livelli retributivi variano notevolmente all'interno del gruppo aggregato di dipendenti.

Ciò significa che gli importi dei costi ottenuti applicando pratiche di contabilità dei costi si discostano in generale dai costi reali. Essi sono inoltre specifici per i singoli beneficiari (o addirittura per i singoli reparti) per una determinata operazione e per un determinato (breve) periodo (i dati usati riguardano un unico anno).

Pertanto, per assicurare la parità di trattamento e per far sì che la sovvenzione non copra costi non ammissibili, il documento che specifica le condizioni del sostegno e autorizza i beneficiari a usare le loro prassi di contabilità dei costi deve fissare delle condizioni minime. Tali condizioni minime intendono assicurare che le prassi per la contabilità dei costi si traducano, nella teoria e nella pratica, in un sistema giusto, equo e verificabile. Ciò comporta l'esistenza, a livello del beneficiario, di un sistema di contabilità analitica accettabile. Ciò comporta inoltre il fatto che ogni spesa non ammissibile sia esclusa dal calcolo.

c) Requisiti comuni per l'uso di dati dei singoli beneficiari

A seconda della garanzia ottenuta dall'autorità di gestione quanto al sistema di gestione interna e di controllo del beneficiario, può essere necessario che i dati dei singoli beneficiari siano certificati da un revisore dei conti esterno o, nel caso di enti pubblici, da un contabile indipendente in modo da assicurare l'affidabilità dei dati di riferimento usati dall'autorità di gestione. La certificazione dei dati storici può avvenire nel contesto degli audit obbligatori o degli audit contrattuali. Ogni certificazione effettuata in tal modo richiede una conoscenza approfondita da parte del revisore esterno o del revisore indipendente dei regolamenti dei Fondi SIE, ad esempio per quanto concerne la pista di controllo, l'ammissibilità dei costi di base e la normativa applicabile.

Se il rischio di errore o di irregolarità nei dati contabili passati che vengono utilizzati è ritenuto basso, il metodo di calcolo può fondarsi su dati non sottoposti a revisione ex ante. L'autorità di gestione dovrebbe essere in grado di dimostrare, in modo obiettivo, che il rischio è effettivamente basso e che essa ritiene che il sistema contabile del beneficiario sia affidabile, completo e accurato. In tutti i casi l'autorità di gestione deve analizzare e convalidare i vari dati relativi ai singoli beneficiari seguendo un approccio caso per caso al più tardi allorché stila il documento che specifica le condizioni per il sostegno al beneficiario.

I metodi relativi ai singoli beneficiari descritti sopra richiedono un attento esame prima di essere implementati dall'autorità di gestione. Può essere oneroso sviluppare questi sistemi ad hoc e si raccomanda pertanto all'autorità di gestione di usare questo sistema soltanto nei casi in cui parti significative del programma o dei programmi siano attuate da un unico

beneficiario, ad esempio il ministero dell'Istruzione, un'università o il servizio pubblico per l'impiego.

5.3. Uso di tabelle standard di costi unitari, importi forfettari e tassi forfettari tratti da altri ambiti

5.3.1. Da altre politiche UE

5.3.1.1. Articolo 67, paragrafo 5, lettera b), dell'RDC

L'obiettivo principale di questo metodo è armonizzare le regole tra le diverse politiche dell'UE. L'intento è chiarire che, laddove la Commissione abbia già sviluppato costi semplificati per un determinato tipo di beneficiario e di operazione nell'ambito di una politica dell'UE, lo Stato membro/la Commissione non ha bisogno di duplicare tale sforzo nell'ambito delle politiche dei Fondi SIE e può riutilizzare direttamente il metodo e i suoi risultati.

Tutti i metodi UE applicabili potrebbero essere utilizzati per operazioni e beneficiari simili, ma i metodi applicati tra il 2007 e il 2013 ma che sono stati interrotti dopo il 2013 non saranno utilizzabili. Se il metodo è modificato durante il periodo di programmazione, la stessa modifica si applica ai progetti di Fondi SIE selezionati dopo la modifica.

Se si riutilizza un metodo UE esistente l'autorità di gestione deve assicurare e documentare:

- che è stata riutilizzata la totalità del metodo (ad esempio la definizione di costi diretti/indiretti, di spesa ammissibile, il campo di applicazione) e non soltanto i suoi risultati (il tasso di X%);
- che il metodo sarà applicato a operazioni e beneficiari analoghi;
- il riferimento al metodo usato nell'ambito di altre politiche unionali.

5.3.1.2. Articolo 68, paragrafo 1, lettera c), dell'RDC

Gli articoli 20 e 21 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014⁽²⁴⁾ stabiliscono l'applicazione di tassi forfettari per i metodi relativi ai costi indiretti applicati in altre politiche UE nonché il campo per la loro applicazione nell'RDC:

- per Orizzonte 2020: il regolamento delegato definisce le condizioni a cui un tasso forfettario del 25% per i costi indiretti può essere applicato alle operazioni a valere sui Fondi SIE corrispondenti alle possibilità offerte in Orizzonte 2020.⁽²⁵⁾ Vanno applicati tutti gli elementi della metodologia per l'uso del tasso forfettario enunciati in tale regolamento. I costi diretti per i subappalti e i costi per le risorse messe a disposizione da terzi, che non sono usate nei locali del beneficiario, nonché il sostegno finanziario erogato a terzi vanno esclusi dai costi in base ai quali viene applicato il tasso per calcolare gli importi ammissibili (esclusi dai costi di tipo 1).
- per LIFE: il regolamento delegato definisce le condizioni alle quali i progetti analoghi a LIFE possono far uso del tasso forfettario del 7% dei costi diretti come specificato all'articolo 124, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

In entrambi i casi, nel documento che specifica le condizioni per il sostegno va indicato un riferimento al regolamento delegato e all'articolo pertinente.

5.3.2. Da sistemi di sovvenzione degli Stati membri⁽²⁶⁾

Il principio è lo stesso di quello per le opzioni usate nelle politiche unionali (cfr. la [sezione 5.3.1](#)). Ma invece di ricalcare metodi unionali, ci si rifà ai metodi nazionali: i tassi, ma anche i costi unitari o gli importi forfettari usati nell'ambito dei sistemi nazionali di sostegno (come ad esempio borse, diarie) possono essere usati senza effettuare calcoli aggiuntivi. Non sarà sottoposta ad audit la metodologia nazionale usata, bensì soltanto la sua applicazione.

⁽²⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).

⁽²⁵⁾ Articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006.

⁽²⁶⁾ Articolo 67, paragrafo 5, lettera c) dell'RDC.

Tutti i metodi nazionali applicabili potrebbero essere usati per tipi analoghi di operazioni e di beneficiari che ricevono il sostegno dei Fondi SIE **a condizione che tali metodi siano anche in uso per operazioni sostenute esclusivamente da fondi nazionali senza alcun tipo di sostegno UE o aiuto esterno**. In altri termini, i metodi usati soltanto ai fini di un programma dei Fondi SIE non sono considerati nazionali. Sono accettabili i metodi usati per le operazioni nazionali e per quelle sostenute dal programma.

Non è possibile inoltre usare i metodi nazionali che siano stati interrotti. Se il metodo è modificato/interrotto durante il periodo di programmazione la stessa modifica si applica anche ai progetti dei Fondi SIE *selezionati* dopo la modifica/interruzione.

Possono essere usati anche altri metodi di calcolo regionali o comunque locali ma vanno applicati all'ambito geografico in cui sono in uso.

Quando riutilizza un metodo nazionale esistente l'autorità di gestione deve assicurare e documentare le stesse informazioni prescritte per il riutilizzo di un metodo UE:

- la totalità del metodo è riutilizzata (ad esempio e laddove applicabile, la spesa ammissibile, il campo di applicazione) e non solo i suoi risultati (importo forfettario o EUR X);

- si applica alla stessa zona geografica o a una più ristretta (di conseguenza, una metodologia applicata soltanto in una regione può essere riutilizzata dalla regione interessata ma non da un'altra regione di quello Stato membro in cui non è applicabile la metodologia nazionale);
- il metodo deve essere applicato a tipi analoghi di operazioni e beneficiari;
- si deve fornire giustificazione del fatto che il metodo è in uso per operazioni sostenute esclusivamente da fondi nazionali.

5.3.3. Come valutare se i tipi di operazioni e di beneficiari sono analoghi?

L'articolo 67, paragrafo 5, lettere b) e c), dell'RDC prevede la possibilità per uno Stato membro di riutilizzare i metodi di calcolo esistenti e i corrispondenti costi unitari, gli importi forfettari e i tassi fissi applicabili per tipologie analoghe di operazioni e di beneficiari. In linea generale tutti gli elementi del metodo che potrebbero avere un impatto sul costo unitario/sull'importo forfettario/sul tasso fisso vanno presi in considerazione. Se un'operazione e il suo beneficiario sono ammissibili in base ad un altro sistema, è possibile usare il metodo di calcolo esistente e i corrispondenti costi unitari/tassi fissi/importi forfettari di tale sistema. Al di là di ciò occorre procedere ad un esame caso per caso.

Esempio (FESR/FSE): nel settore della ricerca un sistema a tasso forfettario sostiene la costituzione di reti tra università a condizione che l'operazione riguardi le università di almeno tre Stati membri che hanno pubblicato almeno dieci opere nell'ultimo triennio. Il criterio del numero di pubblicazioni non ha nessun impatto sul tasso forfettario, ma gli altri criteri lo hanno: ricerca, costituzione di reti, università di almeno tre Stati membri. Per le operazioni che soddisfano questi criteri è possibile usare lo stesso metodo.

5.4. Uso dei tassi previsti dall'RDC o dalle norme specifiche di ciascun fondo⁽²⁷⁾

L'RDC e i regolamenti specifici per ciascun fondo indicano un numero di tassi concepiti per fornire agli Stati membri una serie di sistemi "pronti all'uso". L'intenzione è assicurare il massimo di certezza del diritto e ridurre il carico di lavoro iniziale o il fabbisogno di dati per la messa a punto del sistema poiché non occorre eseguire un calcolo per determinare i tassi applicabili. Questi metodi però mancano di flessibilità e non sono adatti per tutti i tipi di operazioni.

Quello indicato all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), dell'RDC si applica ai cinque Fondi SIE: per le operazioni che originano costi indiretti, i costi indiretti possono essere calcolati al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale. Si tratta di un tasso massimo. Gli Stati membri possono usare questo tasso o tassi inferiori senza dover eseguire un calcolo specifico. Resta il fatto però che se l'autorità di gestione decide di non applicare lo stesso tasso a tutti i beneficiari deve essere in grado di comprovare che è stato rispettato il principio della parità di trattamento. Lo stesso vale per l'articolo 14, paragrafo 2, del FSE e per l'articolo 19 dell'ETC (cfr. anche la [sezione 2.2.3](#)).

5.5. Adattamento del tasso forfettario per i costi indiretti, degli importi forfettari e delle tabelle standard di costi unitari

L'articolo 67 dell'RDC non specifica nessuna disposizione in merito all'adattamento dei costi semplificati. Pertanto l'adattamento non è obbligatorio. L'autorità di gestione può però ritenerlo necessario per adattare i costi semplificati allorché indice un nuovo invito a presentare proposte oppure può farlo periodicamente per tener conto di un'indicizzazione o di mutamenti d'ordine economico come ad esempio quelli che interessano i costi energetici, i livelli retributivi, ecc. La Commissione suggerisce di inserire nella metodologia degli adattamenti automatici (in funzione ad esempio dell'inflazione o dell'evoluzione delle retribuzioni).

I tassi adattati andrebbero applicati soltanto ai progetti da attuarsi in futuro, non retroattivamente.

Nel caso si proceda a revisioni si deve disporre di un'adeguata documentazione d'appoggio per giustificare i tassi adattati o gli importi disponibili presso l'autorità di gestione.

⁽²⁷⁾ Articolo 67, paragrafo 5, lettera d) dell'RDC.

5.6. Metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme dei singoli fondi

L'articolo 67, paragrafo 5, dell'RDC definisce quattro modi per stabilire opzioni semplificate in materia di costi e prevede anche che i regolamenti specifici per i singoli fondi possano stabilire metodi addizionali.

Specifico per il FSE

L'articolo 14, paragrafo 3, del FSE aggiunge un'ulteriore possibilità per il FSE che comporta il calcolo in riferimento a un progetto di bilancio nel caso di sovvenzioni e di assistenza rimborsabile per un importo inferiore a EUR 100 000 di sostegno pubblico. Tale importo va considerato come il massimo sostegno pubblico da versarsi al beneficiario come indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno al beneficiario (cfr. la [sezione 7.2.2](#)). Esso non comprende l'eventuale contributo pubblico apportato dal beneficiario né le indennità o le retribuzioni versate da terzi a favore dei partecipanti ad un'operazione.

Questa possibilità estremamente flessibile è destinata ad agevolare l'implementazione dell'uso obbligatorio delle opzioni semplificate in materia di costi per le piccole operazioni del FSE. In effetti tale metodo consente di calcolare alcuni costi semplificati anche se non si è istituito un sistema generale o se l'operazione è molto specifica. Il progetto di bilancio verrà usato per calcolare i costi semplificati specifici legati a questa operazione o a questo progetto. Il bilancio verrà conservato in archivio dall'autorità di gestione quale documento d'appoggio per giustificare i costi semplificati usati. La gestione finanziaria e la verifica gestionale dell'operazione/del progetto si baseranno soltanto su opzioni semplificate in materia di costi, non sul bilancio stesso.

Il bilancio va valutato sulla stessa base di come lo si valuta quando si usano i costi reali. A tal proposito è consigliabile che l'autorità di gestione stabilisca parametri o livelli massimi dei costi da utilizzare per comparare almeno i più importanti costi iscritti a bilancio. L'assenza di simili parametri o di livelli massimi dei costi renderebbe difficoltoso per qualsiasi autorità di gestione assicurare la parità di trattamento e il rispetto della sana gestione finanziaria. Anche se la cosa è raccomandata, all'atto della valutazione del bilancio non sarà necessario che l'autorità di gestione confronti il progetto di bilancio dettagliato proposto dal beneficiario potenziale con operazioni analoghe.

Il progetto di bilancio e i documenti d'appoggio a riprova del fatto che l'autorità di gestione ha valutato il bilancio vanno tenuti in archivio dall'autorità di gestione assieme ai documenti concernenti il progetto sostenuto. Il progetto di bilancio non fa parte dei documenti concordati dall'autorità di gestione e dal beneficiario e che fissano le regole applicabili.

Allorché si dà più volte sostegno allo stesso beneficiario si raccomanda di confrontare il progetto di bilancio dettagliato con le operazioni sostenute in precedenza.

Esempio dell'uso di un progetto di bilancio (specifico per il FSE): un beneficiario intende organizzare un seminario per 50 partecipanti al fine di presentare nuovi strumenti di esecuzione.

Il personale impiega del tempo per pianificare e organizzare l'evento, si affitta una sala, alcuni oratori vengono dall'estero e si devono pubblicare gli atti dell'evento. Vi sono inoltre costi indiretti relativi al personale (costi di contabilità, direttore, ecc.) nonché all'elettricità, al telefono, all'assistenza informatica, ecc.

Il progetto di bilancio si configura così:⁽²⁸⁾

<i>Costi diretti totali</i>	45 000
Costi diretti per il personale	30 000
Costi per le sale	4 000
Costi di viaggio	5 000
Pasti	1 000
Informazione/pubblicità	5 000

<i>Costi indiretti totali</i>	7 000
Costi indiretti per il personale	4 000
Elettricità, telefono	3 000

Il progetto di bilancio è discusso e concordato tra l'autorità di gestione e il beneficiario. Il calcolo dell'opzione semplificata in materia di costi si baserà su tali dati.

L'autorità di gestione può decidere di calcolare la sovvenzione in base a un costo unitario in funzione del numero di partecipanti al seminario: costo unitario = EUR 52 000/50 = EUR 1 040 / partecipante.

Il documento stabilito tra l'autorità di gestione e il beneficiario in cui si indicano le regole applicabili deve specificare la definizione delle tabelle standard di costi unitari (cos'è un partecipante), il numero massimo (minimo) di partecipanti, come va giustificato, nonché il costo unitario (EUR 1 040).

Nel documento che specifica le condizioni per il sostegno va indicato inoltre un riferimento all'articolo 14, paragrafo 3, del FSE.

⁽²⁸⁾ **Attenzione:** questo progetto di bilancio ha esclusivamente finalità illustrative. Non va considerato alla stregua di un progetto di bilancio sufficientemente dettagliato.

6. CONSEGUENZE PER IL SISTEMA DI GESTIONE E DI CONTROLLO

6.1. Necessità di un approccio comune di audit e controllo

Dal punto di vista dell'audit e del controllo le disposizioni per le opzioni semplificate in materia di costi denotano uno scostamento dal principio dei costi reali. Il finanziamento a tasso forfettario o le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari comportano approssimazioni ex ante dei costi basate, ad esempio, su medie e su indagini di dati storici o prezzi di mercato. Un elemento intrinseco dei tassi forfettari è che essi, per definizione, "sovracompensano" o "sottocompensano" i costi in cui si è incorso per l'operazione sostenuta. Gli incaricati delle verifiche gestionali e i revisori contabili dovranno concentrarsi maggiormente sugli output piuttosto che sugli input e sui costi dei progetti.

Questa guida intende rendere l'approccio di audit di controllo della Commissione di questi nuovi costi semplificati quanto più trasparente possibile, affinché gli Stati membri, e in particolare le autorità di gestione, le autorità di certificazione, le autorità di audit, gli organismi intermedi e i beneficiari possano procedere con certezza e sicurezza all'applicazione di tali concetti.

È altrettanto importante che le autorità nazionali e la Commissione mantengano un approccio comune in materia di audit e di controllo del finanziamento a tasso forfettario, delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari per assicurare un trattamento uniforme quando elaborano conclusioni sulla legittimità e sulla regolarità della spesa dichiarata. Per tale motivo le autorità degli Stati membri sono incoraggiate ad usare lo stesso approccio quando verificano e sottopongono a audit queste opzioni semplificate in materia di costi.

6.2. Approccio generale per il controllo e l'audit delle OSC

Quando si usano costi semplificati, per determinare la legittimità e la regolarità della spesa, gli incaricati delle verifiche gestionali e degli audit non devono verificare i costi reali che sottendono le categorie di spesa calcolate in base a un tasso forfettario, a tabelle standard di costi unitari o a importi forfettari. La Commissione e le autorità nazionali controllano il calcolo dei costi delle operazioni ed effettuano audit di legittimità e regolarità. Tuttavia questi audit sono condotti in maniera diversa sulla base del metodo di calcolo usato per stabilire i costi semplificati e non sulla base della documentazione finanziaria d'appoggio per ciascun progetto.

A condizione che lo Stato membro abbia posto in atto una metodologia stabilita conformemente alle disposizioni degli articoli 67 e 68 dell'RDC, tenendo conto delle raccomandazioni e delle pratiche ottimali di cui alla presente guida, e che non vi siano indicazioni di frode o d'abuso⁽²⁹⁾, la Commissione non mette in questione il sistema applicato.

La metodologia di controllo applicata quando si è fatto ricorso a un finanziamento a tasso forfettario, a tabelle standard di costi unitari e ad importi forfettari consisterà nelle seguenti verifiche:

1. verifica del metodo di calcolo per stabilire il finanziamento a tasso forfettario (cfr. [capitolo 2](#)), tabelle standard di costi unitari (cfr. [capitolo 3](#)) o importi forfettari (cfr. [capitolo 4](#)) da stabilirsi sulla base di uno o più dei metodi specificati all'articolo 67, paragrafo 5, dell'RDC (cfr. [capitolo 5](#)). Tale verifica va fatta a livello di autorità di gestione e/o di beneficiario (per i sistemi basati sui dati propri del beneficiario conformemente all'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), punti ii) e iii)). Le verifiche possono variare conformemente al metodo prescelto e saranno ridotte alla definizione di categorie di costi in caso di applicazione degli articoli 68, paragrafo 1), lettera b) dell'RDC, 14, paragrafo 2, del FSE e 19 dell'ETC. Il controllo ex ante e l'audit dei metodi di calcolo basati sui dati del beneficiario (dati storici, normali prassi di contabilità) presentano alcune specificità (cfr. [sezione 5.2.2.2.c](#));
2. verifica dell'applicazione corretta del metodo stabilito attraverso l'esame degli output/dei risultati del progetto nel caso di costi unitari e importi forfettari;
3. in caso di finanziamento a tasso forfettario, verifica secondo il principio del "costo reale" delle categorie di costi ammissibili cui è applicato il tasso (o del loro calcolo se sono usate altre opzioni semplificate in materia di costi per calcolarle) e, se del caso, di altre categorie di costi ammissibili non prese in conto nel sistema di finanziamento a tasso forfettario.

Le opzioni semplificate in materia di costi non esonerano dall'obbligo di osservare appieno tutte le norme UE e nazionali applicabili come quelle in materia di pubblicità, di appalti pubblici, di pari opportunità, di ambiente sostenibile, di aiuti di Stato, ecc. (cfr. la [sezione 1.6.2](#)). In caso di finanziamento a tasso forfettario, non si ritiene che le categorie di costo giustificate in base ai costi reali per calcolare altre categorie di costo utilizzino opzioni semplificate in materia di costi.

⁽²⁹⁾ Vale a dire eventi o pratiche non consoni con le pratiche sane invalse, come ad esempio quelle descritte nella presente guida.

Gli audit tematici orizzontali sul rispetto delle norme applicabili potrebbero analizzare anche le procedure seguite per gli appalti pubblici qualora una valutazione del rischio individuasse rischi specifici di irregolarità⁽³⁰⁾, ma soltanto per verificare se siano state rispettate le procedure d'appalto pubblico, non per sottoporre a audit gli importi versati. Se si constatano violazioni delle procedure d'appalto potrebbe essere difficile o addirittura impossibile quantificarne l'impatto esatto a livello operativo; la Commissione potrebbe tuttavia applicare una correzione a tasso forfettario e avviare una procedura d'infrazione. Le autorità di gestione dovrebbero intervenire a loro volta se constatassero simili violazioni.

All'atto di sottoporre ad audit il metodo di calcolo, la Commissione si concentra sulla verifica del rispetto delle diverse condizioni e non pone in questione le ragioni per la selezione di un metodo specifico rispetto a un altro. L'autorità di gestione deve conservare registri adeguati del metodo di calcolo e deve essere in grado di dimostrare la base su cui si sono decisi i tassi forfettari, le tabelle standard di costi unitari o gli importi forfettari. Le registrazioni conservate per documentare il metodo di calcolo sono soggette al disposto dell'articolo 140 dell'RDC⁽³¹⁾ e dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1306/2013⁽³²⁾.

In caso di combinazione di opzioni, oltre ai controlli richiesti per i singoli tipi di "costi semplificati" descritti sopra, i responsabili delle verifiche gestionali e degli audit dovrebbero verificare che le metodologie usate assicurino che parti della spesa di un'operazione non siano state addebitate usando più di un tipo di opzione con conseguente doppia dichiarazione dei costi.

6.3. Conseguenze in termini di gestione finanziaria...

6.3.1. Disposizioni generali

Quando si usa un tasso forfettario, un costo unitario o un importo forfettario non occorre giustificare i costi reali delle

categorie di spesa coperte dai costi semplificati, compresi, se del caso, gli ammortamenti e i contributi in natura. In effetti i contributi in natura definiti all'articolo 69 dell'RDC possono essere presi in conto per calcolare il valore di un tasso forfettario, di una tabella standard di costi unitari e di un importo forfettario. Tuttavia, quando si applicano opzioni semplificate in materia di costi non è necessario verificare l'esistenza degli eventuali contributi in natura e, di conseguenza, il rispetto delle disposizioni dell'articolo 69 dell'RDC.

Quando si usano costi unitari o importi forfettari:

- la base di calcolo dei costi unitari o degli importi forfettari usati in un'operazione deve essere chiara e fare riferimento a una o più delle modalità specificate all'articolo 67, paragrafo 5, dell'RDC;
- considerato che i pagamenti saranno calcolati sulla base delle quantità/della realizzazione di un'operazione è essenziale acquisire prova del fatto che le attività o gli output adottati siano stati realizzati nei fatti. In particolare, le quantità dichiarate/le prove del completamento dell'operazione andrebbero certificate dal beneficiario, giustificate e conservate in archivio in vista di verifiche e audit futuri. Le verifiche effettuate da organismi intermedi, autorità di gestione o revisione richiedono documenti d'appoggio per giustificare le quantità dichiarate dal beneficiario. Ciò significa che il nocciolo delle verifiche di cui all'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), dell'RDC⁽³³⁾ e all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013⁽³⁴⁾ si sposterà, in particolare per le operazioni "intangibili", dalla predominanza delle verifiche finanziarie (che giustificano i costi reali ma anche forniscono elementi concordanti a riprova del fatto che l'operazione è stata realizzata) verso gli aspetti tecnici e fisici delle operazioni, **con una particolare attenzione per i controlli in loco in corso d'opera.**

A queste condizioni, i costi **calcolati e rimborsati sulla base di un costo unitario/di un importo forfettario sono considerati come spesa comprovata allo stesso modo dei costi reali corroborati da fatture.**

⁽³⁰⁾ Fattori scatenanti per avviare un controllo degli appalti pubblici potrebbero essere articoli di giornale, denunce pubbliche, Arachne...

⁽³¹⁾ Applicabile al FSE, al FESR al FC e al FEAMP.

⁽³²⁾ Applicabile al FEASR.

⁽³³⁾ Applicabile al FSE, al FESR al FC e al FEAMP.

⁽³⁴⁾ Applicabile al FEASR.

Specifico per il FSE

Per quanto concerne la possibilità di usare le opzioni semplificate in materia di costi per le indennità e le retribuzioni versate da terzi (articolo 13, paragrafo 5, del FSE), tali salari o retribuzioni si basano generalmente sui costi unitari stabiliti dalle norme nazionali e comportano pertanto opzioni relative a costi semplificati. Ne consegue che ciò che verrà versato da terzi saranno i costi calcolati sulla base dei costi semplificati conformemente all'articolo 67, paragrafo 5, lettera c), dell'RDC. In tal modo le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 5, del FSE non ostano a che i terzi usino opzioni di costo semplificate e vengano rimborsati su tale base.

Tuttavia, se le indennità e le retribuzioni versate da terzi non si basano su opzioni semplificate in materia di costi, è possibile determinare un costo semplificato basato su una metodologia giusta, equa e verificabile (articolo 67, paragrafo 5, lettera a) dell'RDC). Ciò significa che, su base individuale, può avvenire che l'onere sostenuto dai terzi superi l'OSC. Tuttavia, in media, l'importo versato sulla base dei costi semplificati non supera l'onere sostenuto dai terzi, il che è in linea con l'articolo 13, paragrafo 5, del FSE.

6.3.2. ...per un sistema di finanziamento a tasso forfettario

Il fatto di semplificare la giustificazione delle categorie di costo calcolate comporta tuttavia **un'attenta verifica delle altre categorie di costo, conformemente al** documento che specifica le condizioni per il sostegno. Tale verifica è tesa a giustificare l'importo delle categorie di costo calcolate e costituisce parte dei controlli gestionali (articolo 125, paragrafo 4, lettera a), dell'RDC⁽³⁵⁾ e articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013).

Un'eventuale riduzione dell'importo accettato in seguito a queste verifiche per le categorie di costi ammissibili cui si applica il tasso forfettario (ad esempio in relazione al bilancio stimato o a seguito di una correzione finanziaria) si rifletterà proporzionalmente sull'importo accettato per le categorie calcolate a tasso forfettario.

6.3.3. ...per la certificazione della spesa

Le opzioni semplificate in materia di costi modificano il concetto di spesa "sostenuta" dai beneficiari che deve essere certificata nella dichiarazione di spesa. Gli Stati membri hanno ancora la possibilità di versare acconti ai beneficiari oltre ai pagamenti intermedi o a quelli finali, ma la definizione di ciò che si considera un acconto sarà diversa.

Ad esempio, nel caso di un tasso forfettario per i costi indiretti questi ultimi sono considerati "sostenuti" in debita proporzione ai costi diretti: se il 45% dei costi diretti è sostenuto dal beneficiario, il 45% dei costi indiretti (e in tutti i casi non oltre il 25% dei costi diretti) può essere considerato pagato. Reciprocamente, se il grosso dei "costi indiretti" è stato contabilizzato nella fase iniziale senza che siano stati sostenuti i relativi costi diretti, essi non devono essere certificati alla Commissione al momento della dichiarazione della spesa correlata poiché sarebbero considerati alla stregua di un anticipo versato al beneficiario.

Nel caso di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari non vi è quindi una "spesa pagata" nel senso usuale. La "spesa pagata" sarà calcolata sulla base delle quantità dichiarate e certificate e non sui pagamenti fatti ai beneficiari. Anche se esse possono coincidere, la spesa da certificarsi alla Commissione è calcolata sulla base delle quantità certificate e non dei pagamenti versati al beneficiario.

Ad esempio, i pagamenti ai beneficiari potrebbero avvenire su base mensile (rate mensili pari a 1/10 della sovvenzione pagate per 9 mesi + pagamento finale) senza nessuna giustificazione delle quantità, tranne che per il pagamento finale. Un simile sistema sarebbe ritenuto accettabile, ma le rate mensili sono considerate acconti e non devono essere certificate alla Commissione (tranne il caso di aiuti di Stato a norma dell'articolo 131, paragrafo 4, dell'RDC⁽³⁶⁾ e dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013⁽³⁷⁾). Per dichiarare la spesa relativa all'operazione le autorità nazionali dovrebbero attendere il pagamento finale in relazione al quale le quantità sono certificate e verificate.

6.4. Elementi essenziali per l'autorità di gestione**6.4.1. ...per un sistema di finanziamento a tasso forfettario**

Le autorità di gestione che usano tassi forfettari devono fare particolare attenzione ai seguenti punti:

6.4.1.1. Definizioni rispettive delle categorie di spesa

Queste definizioni devono essere chiare per tutti gli stakeholder del sistema e non vi devono essere sovrapposizioni tra di esse. Non vi devono essere neanche sovrapposizioni tra i costi semplificati e i costi reali. La Commissione ha fornito un'ampia definizione dei costi diretti/indiretti e dei costi per il personale,

⁽³⁵⁾ Applicabile al FSE, al FESR al FC e al FEAMP.

⁽³⁶⁾ Applicabile al FSE, al FESR al FC e al FEAMP.

⁽³⁷⁾ Applicabile al FEASR.

ma tali definizioni devono essere rapportate dall'autorità di gestione al contesto nazionale o a quello del programma.

6.4.1.2. Uso dell'esperienza corrente

Molti programmi già fanno uso di tassi forfettari per calcolare i costi indiretti. Per il FSE e il FESR alcuni di tali sistemi sono stati valutati e approvati dai servizi della Commissione nel periodo di programmazione 2007-2013. Se i nuovi programmi usano lo stesso sistema e continuano a sostenere lo stesso tipo di operazioni nella stessa zona geografica, i servizi della Commissione riterranno valida la valutazione ex ante, fatta per il periodo 2007-2013, corredata di lettera firmata dalla pertinente direzione generale, anche per il periodo 2014-2020.

In certi casi i risultati dei lavori preparatori per determinare il tasso forfettario applicabile per i costi indiretti superavano la soglia del 20% applicata nel 2007-2013 arrivando ad esempio al 30%. Si noti che i servizi della Commissione si erano accordati, tra l'altro, su un tasso forfettario massimo, fissato al 20%: pertanto anche se i servizi della Commissione giungessero alla conclusione che il calcolo degli Stati membri avrebbe dovuto tradursi in un tasso del 22% invece che del 30%, la Commissione potrebbe approvare soltanto il 20%. Se quindi uno Stato decide di usare il calcolo 2007-2013 del tasso forfettario per far lievitare un tasso forfettario concordato per i costi indiretti poiché è pervenuto a un risultato del 30%, l'approvazione dei servizi della Commissione per il tasso stesso

non è applicabile. Analogamente, se uno Stato membro decidesse di adattare il proprio tasso forfettario per i costi indiretti per tener conto di un aumento di certe categorie di costi, l'adattamento della metodologia rientrerebbe nella responsabilità dello Stato membro.

6.4.2. ...per un costo unitario

Quando un'autorità di gestione decide di usare tabelle standard di costi unitari essa deve fare particolare attenzione ai seguenti punti:

6.4.2.1. Correlazione tra le quantità realizzate e i pagamenti

Allorché le quantità dichiarate calano (rispetto al massimale stabilito inizialmente), anche i costi ammissibili calano "indipendentemente" dal costo reale dell'operazione.

Tuttavia il sistema di gestione dovrebbe anche essere in grado di differenziare i casi in cui gli obiettivi quantitativi (indipendentemente dal fatto che siano basati su attività o su risultati) non vengano raggiunti a causa di fattori esterni che esulano dal controllo del beneficiario dai casi in cui la colpa è del beneficiario. Tali "eccezioni" devono essere **chiaramente definite ex ante** nel documento che specifica le condizioni per il sostegno o in un atto avente pari effetto giuridico e devono valere per tutte le operazioni analoghe.

Esempio (FSE): se il pagamento è effettuato sulla base di "ore x tirocinanti" i costi non andrebbero ridotti a motivo dell'assenza ingiustificata dei partecipanti, ad esempio a causa di malattia. Inoltre, il documento che specifica le condizioni per il sostegno dovrebbe chiarire il numero massimo di assenze autorizzate, il numero minimo di ore di formazione che un tirocinante deve frequentare per rimanere ammissibile, il tipo di sistema di formazione (partecipazione obbligatoria dall'inizio della formazione, sostituzione dei tirocinanti che abbandonano la formazione, ecc.).

6.4.2.2. Giustificazione delle quantità dichiarate

Si noti anche che certi tipi di tabelle standard di costi unitari potrebbero essere più difficili da giustificare di altre.

Pertanto la scelta del costo unitario da usarsi avrà un notevole impatto in termini di semplificazione, carico di lavoro amministrativo e rischio di errori per l'autorità di gestione e per i beneficiari.

Esempio (FSE): se si fissano costi unitari per calcolare i costi del numero di persone che ottengono un posto di lavoro e lo mantengono per un periodo definito, l'unica prova richiesta consisterebbe nella giustificazione dell'ammissibilità della persona alla luce di criteri di ammissibilità predefiniti, la prova dell'assunzione della persona collocata e del suo rapporto di lavoro per almeno sei mesi. Questi tipi di tabelle sono chiaramente orientati al "risultato" e più facili da giustificare, ma coprono soltanto un aspetto dell'operazione.

6.4.2.3. Scelta delle tabelle standard di costi unitari

In linea generale la scelta delle tabelle standard di costi unitari dovrebbe rispecchiare l'attività/le attività del tipo d'operazione finanziata. Non sarebbe appropriato calcolare i costi di tutte le operazioni conformemente a un risultato determinato se l'attività finanziata non è direttamente correlata a tale risultato poiché quest'ultimo potrebbe essere condizionato da diversi altri eventi esterni.

Un sistema di tabelle standard di costi unitari esclusivamente "basato sui risultati" potrebbe risultare particolarmente rischioso. Se parte dei risultati non dipendesse dagli output e dalla qualità dell'operazione vi è il rischio di sottopagare le operazioni e i beneficiari. Ciò è particolarmente importante nel caso di operazioni rivolte a gruppi vulnerabili in relazione ai quali i risultati previsti sono generalmente bassi.

D'altro canto, le autorità di gestione dovrebbero essere attente alla "qualità" dei loro indicatori. Ad esempio, se i costi di formazione sono coperti esclusivamente da tabelle standard di costi unitari definite al momento dell'iscrizione dei partecipanti al corso, non vi è nessun incentivo qualitativo. Una simile pratica sarebbe contraria al principio di sana gestione finanziaria. In effetti il beneficiario potrebbe ricevere il rimborso completo il primo giorno del corso e tutti i tirocinanti potrebbero abbandonare il corso il secondo giorno a causa di un'insufficiente erogazione di mezzi. Pertanto l'indicatore andrebbe cambiato o definito in modo da pagare in funzione dei partecipanti che frequentano il corso per un periodo predefinito (sufficientemente lungo).

Tutti i sistemi di sovvenzione basati su questi risultati farebbero sì che il beneficiario si trovasse a scegliere tra le seguenti opzioni:

- a. rifiutare di implementare l'operazione in presenza di un simile sistema di sovvenzione;
 - b. implementare l'operazione sapendo in anticipo che perderà denaro a meno che non possa trovare fonti addizionali di finanziamento (rischio di doppio finanziamento);
- oppure
- c. "scremare" i partecipanti (scegliendo quelli maggiormente in grado di raggiungere i risultati stabiliti) o abbassare gli standard per raggiungere i risultati attesi.

Infine, la scelta di tabelle standard di costi unitari consentirebbe al beneficiario di coprire i suoi costi fissi rispetto ai costi variabili legati all'effettiva partecipazione dei tirocinanti o delle persone (cfr. la [sezione 7.1](#), per una combinazione di opzioni).

Concludendo, la scelta di adeguate tabelle standard di costi unitari da parte delle autorità di gestione è della massima importanza e deve tenere conto di tutti i vantaggi e svantaggi potenziali.

Un'ideale tabella standard di costi unitari potrebbe avere le seguenti qualità: chiara e diretta correlazione con l'operazione, quantità facili da giustificare, equilibrio economico per l'operazione e il beneficiario, riduzione del rischio di "scrematura" dei partecipanti.

Nel caso delle tabelle standard di costi unitari il nucleo delle verifiche in forza dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera a), dell'RDC⁽³⁸⁾ e dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013⁽³⁹⁾ si sposterà, soprattutto per le operazioni immateriali, dagli aspetti prettamente finanziari agli aspetti tecnici e fisici con una particolare attenzione per i controlli in loco durante l'implementazione.

⁽³⁸⁾ Applicabile al FSE, al FESR al FC e al FEAMP.

⁽³⁹⁾ Applicabile al FEASR.

6.4.3. ...per un importo forfettario

Se l'autorità di gestione decide di usare importi forfettari essa deve prestare particolare attenzione ai seguenti punti:

6.4.3.1. Correlazione tra l'operazione realizzata e i pagamenti

La differenza principale tra un sistema di importi forfettari e uno di tabelle standard di costi unitari è che **il calcolo dei costi non è proporzionale alle quantità**. Nel caso delle tabelle standard di costi unitari, quando calano le quantità calano in proporzione anche i costi. Nel caso degli importi forfettari questa "correlazione proporzionale" tra quantità e pagamenti non si applica. Il calcolo dei costi si basa su un approccio "binario".

Un simile approccio presenta una conseguenza di rilievo: anche se ciò non è obbligatorio si dovrebbe contemplare la possibilità di disporre di diverse fasi corrispondenti ai diversi costi al fine di evitare un approccio "eccessivamente binario".

Per piccole operazioni in cui è possibile definire certe quantità le autorità sceglierebbero probabilmente le tabelle standard di costi unitari piuttosto che gli importi forfettari.

6.4.3.2. Giustificazione dei costi

Il documento che specifica le condizioni per il sostegno al beneficiario dovrebbe essere redatto in modo estremamente attento per definire la base su cui saranno calcolati i costi indicando il modo in cui essi saranno ridotti se gli obiettivi non verranno raggiunti. Questo aspetto della riduzione dei costi è essenziale nel caso di importi forfettari a motivo dei problemi potenziali che potrebbero essere determinati da un approccio binario che non preveda alternative tra pagare lo 0% o il 100% della sovvenzione.

Va riservata un'attenzione particolare alla possibilità di applicare *nella pratica* il pagamento dell'importo forfettario. Considerato che certi importi forfettari potrebbero essere totalmente funzionali alle quantità, vi è il rischio di una formulazione troppo generale o troppo qualitativa delle attività/degli output/dei risultati da implementare o da raggiungere per dar luogo al pagamento, il che potrebbe rendere impossibile fare pagamenti su una base trasparente o equa. Direttamente correlata al problema della formulazione delle attività/degli output/dei risultati è la questione della documentazione d'appoggio necessaria per valutarli: essa andrebbe anche indicata nel documento che specifica le condizioni per il sostegno. Nel caso di operazioni immateriali questo punto è della massima importanza per garantire che un'operazione sia stata effettivamente organizzata.

6.4.3.3. Scelta delle attività/degli output/dei risultati

La scelta delle attività/degli output/dei risultati coperti da un importo forfettario segue gli stessi principi come nel caso delle tabelle standard di costi unitari:

- essa dovrebbe rispecchiare il tipo di operazione finanziata, tentando di mitigare i fattori esterni che potrebbero ripercuotersi sulla realizzazione dell'operazione;
- gli importi forfettari esclusivamente basati sul "risultato" sono estremamente rischiosi e non dovrebbero incrementare il rischio di un approccio "eccessivamente binario".

Concludendo, la scelta di importi forfettari appropriati da parte dell'autorità di gestione dovrebbe tener conto di tutti i vantaggi e gli svantaggi potenziali compresa la questione se usare importi forfettari o tabelle standard di costi unitari, costi reali o finanziamenti a tasso forfettario. **Un importo forfettario ideale potrebbe avere le seguenti qualità: chiara correlazione con l'operazione, modo chiaro e univoco di giustificare le attività/gli output/i risultati, garanzia di un equilibrio economico dell'operazione e del beneficiario (in particolare introducendo diversi livelli di pagamento), riduzione del rischio di "scrematura" dei partecipanti, chiara distinzione tra sovvenzioni/assistenza rimborsabile e appalti pubblici.**

È estremamente importante comunicare ai beneficiari, nel documento che specifica le condizioni per il sostegno, i requisiti esatti per comprovare gli output o i risultati specifici da raggiungere. Ad esempio, se soltanto parte degli output o dei risultati specificati nel documento che contiene le condizioni per il sostegno viene raggiunta, non verrà versato nessun pagamento.

6.5. Audit e approccio di controllo

6.5.1. ...per un sistema di finanziamento a tasso forfettario

Le verifiche gestionali condotte nella fase di selezione delle operazioni e durante la loro implementazione copriranno sia il metodo di calcolo, per assicurare che sia stato usato uno dei metodi di calcolo di cui all'articolo 67, paragrafo 5, dell'RDC (compresi i metodi specifici per i singoli fondi) sia la corretta applicazione del sistema di finanziamento a tasso forfettario, il che significa sottoporre a audit le categorie di costi dell'operazione cui si applica il finanziamento a tasso forfettario. Le verifiche dei metodi di calcolo sono condotte in generale a livello dell'autorità di gestione (a seconda dei metodi usati) o dell'organismo intermedio, mentre il controllo dell'applicazione del sistema a tasso forfettario avviene a livello di beneficiari. Gli audit realizzati dall'autorità di audit e/o dalla Commissione sono finalizzati ad accertare anche questi aspetti se coperti dai rispettivi campioni.

I sistemi nazionali devono fornire una definizione chiara e univoca delle categorie di costi o un elenco prestabilito di tutte le categorie di costi ammissibili su cui si basa il tasso forfettario (e se del caso le altre categorie di costi ammissibili: il tasso non è applicato ad esse ed esse non vengono calcolate con il tasso forfettario).

Gli incaricati delle verifiche gestionali controlleranno la corretta classificazione dei costi e l'assenza di doppie dichiarazioni dei costi, ad esempio sia come costi diretti sia come costi indiretti. Soltanto le voci di spesa che sono categorie non calcolate di costi sono soggette ad audit e a controllo della documentazione finanziaria d'appoggio (se non sono calcolate in base a un importo forfettario o a un costo unitario) poiché il beneficiario non è tenuto a rendicontare o comprovare le categorie di costi calcolate in base a un tasso forfettario. Gli audit condotti dalle autorità di audit e/o dalla Commissione verificheranno anche questi aspetti se coperti dai rispettivi campioni. Le autorità nazionali possono dichiarare soltanto i costi calcolati unitamente ai costi usati per calcolarli ("costi di base").

Tra le risultanze che potrebbero essere considerate alla stregua di irregolarità vi sono:

- la metodologia usata per calcolare le OSC non rispetta le condizioni regolamentari;
- i risultati del metodo di calcolo non sono stati rispettati all'atto di stabilire i tassi;
- un beneficiario non ha rispettato i tassi fissati o ha dichiarato costi non ammissibili che non rientravano nelle categorie di costi ammissibili stabilite dall'autorità di gestione;
- doppia dichiarazione della stessa voce di spesa: come "costo di base" (calcolato secondo il principio del costo reale o in base a un importo forfettario o a un costo unitario) e come costo "calcolato" (compreso nel tasso forfettario);
- allorché i "costi di base" sono ridotti senza che si sia operata una riduzione proporzionale dei costi ammissibili "calcolati".

Se i revisori contabili e i controllori rilevano un'irregolarità nelle categorie dei costi ammissibili cui si applica il tasso, dovrebbe essere apportata una riduzione proporzionale dei costi ammissibili calcolati poiché altrimenti questi supererebbero il tasso forfettario stabilito dal sistema.

Esempio (FESR): un comune riceve una sovvenzione per un importo massimo di EUR 1 000 000 di costi ammissibili per la costruzione di una strada.

La richiesta di pagamento per il progetto si configura così:

Progetto 1: lavori (appalto pubblico)	EUR 700 000
Progetto 2: altri costi:	EUR 300 000
<i>Costi diretti per il personale (tipo 1)</i>	<i>EUR 50 000</i>
<i>Altri costi diretti (tipo 3)</i>	<i>EUR 242 500</i>
<i>Costi indiretti (tipo 2)</i>	<i>Costi diretti per il personale x 15% = EUR 7 500</i>
Costi totali dichiarati	EUR 1 000 000

La spesa dichiarata dal beneficiario è verificata dall'autorità di gestione. La spesa non ammissibile è individuata nei costi diretti per il personale dichiarati.

La richiesta di pagamento accettata si configura così:

Progetto 1: lavori (appalto pubblico)	EUR 700 000
Progetto 2: altri costi:	EUR 288 500
<i>Costi diretti per il personale (tipo 1)</i>	<i>EUR 40 000</i>
<i>Altri costi diretti (tipo 3)</i>	<i>EUR 242 500</i>
<i>Costi indiretti (tipo 2)</i>	<i>Costi diretti per il personale x 15% = EUR 6 000</i>
Costi totali dichiarati	EUR 988 500

6.5.2. ...per le tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari

Gli audit e i controlli riguardano il metodo di calcolo usato per pervenire alle tabelle standard di costi unitari o agli importi forfettari, nonché la corretta applicazione del metodo nell'ambito dei singoli progetti. Le verifiche del metodo di calcolo sono effettuate di norma a livello dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio mentre la corretta applicazione del costo unitario/dell'importo forfettario è verificata a livello del beneficiario.

Se i risultati del controllo indicano un errore di calcolo, la correzione viene effettuata soltanto in proporzione all'errore. In una situazione in cui gli output/i risultati che danno origine al pagamento non siano giustificati, si applica una correzione totale dell'importo forfettario/delle tabelle standard di costi unitari versati e dei costi dichiarati.

L'obiettivo principale dei controlli e degli audit è verificare se le condizioni fissate in termini di output o di risultati per il rimborso dei costi siano soddisfatte. Il revisore di conti o il controllore verificano se l'importo dichiarato è pari al tasso standard per unità di prodotto o servizio moltiplicato per le

unità effettivamente fornite o per il completamento (della fase) del progetto sostenuto mediante un importo forfettario. Se nell'invito a presentare proposte o nel documento che specifica le condizioni per il sostegno sono fissate altre condizioni i revisori dei conti verificheranno anche il rispetto di tali condizioni. I revisori dei conti e i controllori non devono accettare costi unitari o importi forfettari che siano stati pagati e dichiarati alla Commissione in anticipo senza che sia stata previamente realizzata la corrispondente parte del progetto.

I tassi stabiliti conformemente a tabelle standard di costi unitari o importi forfettari possono comprendere una componente per i costi indiretti.

Tra le risultanze che potrebbero essere considerate alla stregua di irregolarità vi sono:

- mancata presa in considerazione dei risultati ottenuti all'atto di applicare il metodo di calcolo stabilito per il rimborso dei costi;
- assenza di documenti d'appoggio atti a giustificare gli output o output soltanto parzialmente giustificati ma pagati nella totalità.

6.5.3. Esempi

Esempio (FSE): un costo unitario di EUR 5 000 è pagato per ciascun tirocinante che completa un corso di formazione.

La formazione inizia a gennaio e finisce a giugno; ci si attende che 20 persone frequentino il corso. L'importo della spesa ammissibile è $20 \times \text{EUR } 5\,000 = \text{EUR } 100\,000$. Mensilmente l'erogatore della formazione invia una fattura corrispondente al 10% della sovvenzione: EUR 10 000 a fine gennaio, EUR 10 000 a fine febbraio, ecc.

Tuttavia, considerato che nessun tirocinante ha completato la formazione prima della fine di giugno tutti questi pagamenti sono considerati acconti e non possono essere dichiarati alla Commissione. Soltanto dopo che sia stato dimostrato che alcune persone hanno completato la formazione è possibile certificare un importo alla Commissione: ad esempio se 15 persone hanno completato la formazione si potranno certificare alla Commissione $15 \times \text{EUR } 5\,000 = \text{EUR } 75\,000$.

Esempio (FSE): invece di usare un singolo costo unitario di EUR 7 per ora di formazione per tirocinante come nell'esempio FSE basato sull'output riportato nella [sezione 3.1](#), è possibile combinare questo costo unitario per output con un costo unitario basato sul risultato, vale a dire il numero di partecipanti che ottengono una qualifica alla fine del corso.

Il 20% della sovvenzione finale (il tasso del 20% non deve essere giustificato) verrebbe rimborsato sulla base del risultato considerando che il tasso di successo dovrebbe essere del 75% (il tasso del 75% dovrebbe basarsi sull'esperienza e fa parte della pista di controllo che l'autorità di gestione dovrebbe assicurare).

Nell'esempio riportato alla [sezione 3.1](#), [pag. 18](#), la sovvenzione massima concessa al progetto era delimitata da un massimale di $1\,000 \text{ ore} \times 20 \text{ tirocinanti} \times \text{EUR } 7/\text{ora}/ \text{ tirocinante} = \text{EUR } 140\,000$.

Questo stesso massimale si applicherebbe ora ma in base a presupposti diversi:

- $20\% \times \text{EUR } 140\,000 = \text{EUR } 28\,000$ è la somma versata per i risultati: il 75% di 20 tirocinanti (15 tirocinanti) dovrebbe ricevere una qualifica al termine del corso. Il costo unitario pagato per ciascun tirocinante che riceve una qualifica è quindi $28\,000 / 15 = 1\,867 \text{ EUR}/\text{persona qualificata}$;
- $80\% \times \text{EUR } 140\,000 = \text{EUR } 112\,000$ è la somma versata per 20 000 ore x tirocinanti corrispondenti a un costo unitario di EUR 5,6 /ora/tirocinante.

A conclusione dell'operazione la sovvenzione finale verrà versata sulla base del numero reale di ore per ciascun tirocinante e del numero di tirocinanti che ottengono una qualifica.

I costi calcolati saranno:

- $17\,050 \text{ ore di formazione} \times \text{EUR } 5,6 = \text{EUR } 95\,480$ per la parte basata sull'output
- $13 \text{ partecipanti qualificati} \times \text{EUR } 1\,867 = \text{EUR } 24\,271$ per la parte basata sui risultati.

Costi totali = $\text{EUR } 95\,480 + \text{EUR } 24\,271 = \text{EUR } 119\,751$

7. ALTRE DISPOSIZIONI

7.1. Combinazione di opzioni

7.1.1. Principi generali

L'articolo 67, paragrafo 1, dell'RDC offre la possibilità all'autorità di gestione di scegliere tra quattro opzioni per gestire le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile cofinanziate dai Fondi SIE.

Conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, dell'RDC queste opzioni possono essere combinate soltanto nei seguenti casi per evitare un doppio finanziamento della stessa spesa:

1) devono coprire categorie diverse di costi ammissibili, oppure

2) devono essere usate per diversi progetti all'interno della stessa operazione, oppure

3) devono essere usate per fasi successive di un'operazione.

La definizione di progetto varia da uno Stato membro all'altro. Potrebbe darsi che, conformemente alle norme nazionali, un progetto comprenda diverse azioni con diversi beneficiari. In tal caso si potrebbe contemplare l'opportunità di disporre di opzioni diverse relative ai costi semplificati per la stessa categoria di costi, ma applicabili a diversi beneficiari sempre nel rispetto del principio della parità di trattamento.

7.1.2. Esempi di combinazioni

Esempio per il caso 1: finanziamento di progetti diversi che fanno parte della stessa operazione (FSE)

Esempio di un'operazione che comporta un progetto di formazione per giovani disoccupati seguito da un seminario rivolto ai potenziali datori di lavoro della regione.

I costi relativi alla formazione potrebbero essere pagati sulla base di tabelle standard di costi unitari (ad esempio EUR 1.000/giorno di formazione). Il seminario potrebbe essere pagato sulla base di importi forfettari.

Considerato che vi sono due progetti diversi che fanno parte della stessa operazione non vi è rischio di doppio finanziamento poiché i costi di ciascun progetto sono chiaramente separati.

Esempio per il caso 2: fasi successive di un'operazione (FSE)

Esempio di un'operazione già avviata gestita in base ai costi reali che l'autorità di gestione intende continuare a gestire in base ai costi semplificati. Si dovranno definire chiaramente due fasi. La prima fase potrebbe essere calcolata sulla base dei costi reali fino a una determinata data. La seconda fase, per la spesa futura, potrebbe essere calcolata sulla base di un costo unitario, ad esempio se il costo unitario non copre nessuna delle spese precedentemente sovvenzionate.

Se si applica una simile possibilità, essa deve riguardare tutti i beneficiari che si trovano nella stessa situazione (trasparenza e parità di trattamento). Questa soluzione potrebbe determinare degli oneri amministrativi dovuti alla necessità di modificare il documento che specifica le condizioni per il sostegno, se tale possibilità non era già stata considerata in anticipo. Le autorità dello Stato membro devono elaborare in modo chiaro una descrizione dell'operazione per ciascuna fase. L'operazione dovrebbe essere ripartita in almeno due stadi distinti e identificati, uno finanziario e possibilmente uno fisico o di sviluppo, corrispondenti alle fasi in questione. E questo al fine di assicurare la trasparenza dell'implementazione e del monitoraggio e di agevolare i controlli.

Esempio per il caso 3: diverse categorie di costi ammissibili (FSE)

Esempio di una sessione di formazione che combina:

- una tabella standard di costi unitari per la retribuzione dei formatori, ad esempio EUR 450/giorno;
- costi reali: affitto sala = EUR 800/mese per 6 mesi
- un tasso forfettario per i costi indiretti, ad esempio 10% dei costi diretti.

Alla fine della formazione, se si sono giustificati 100 giorni di partecipazione dei formatori, la sovvenzione viene pagata sulla seguente base:

Costi diretti (tipo 1):

retribuzione dei formatori 100 giorni x EUR 450 = EUR 45 000
 sala di formazione: 6 mesi x EUR 800 = EUR 4 800
 totale parziale dei costi diretti: EUR 49 800

Costi indiretti (tipo 2): 10% dei costi diretti = 10% x EUR 49 800 = EUR 4 980

Spesa ammissibile: (EUR 45 000 + EUR 4 800) + EUR 4 980 = EUR 54 780

In questo caso sembrano interessate diverse categorie di costi: le retribuzioni dei formatori, l'affitto della sala, i costi indiretti. Tuttavia, per verificare l'assenza di un doppio finanziamento le autorità devono assicurare che la tabella standard di costi unitari non riguardi nessuna voce di spesa legata all'affitto della sala o ai costi indiretti (ad esempio retribuzione del personale amministrativo o contabile). Lo stesso si applica a sua volta alla definizione dei costi indiretti che non dovrebbero riguardare i costi coperti dalle tabelle standard di costi unitari o i costi reali per l'affitto della sala.

Se vi è il rischio di sovrapposizione o se è impossibile dimostrare che non vi sono sovrapposizioni l'autorità di gestione deve scegliere l'opzione più appropriata per evitare qualsiasi (rischio di) doppio finanziamento.

7.2. Valutazione dei massimali

7.2.1. Principi generali

L'RDC stabilisce un massimale finanziario concernente l'applicabilità degli importi forfettari che non devono superare EUR 100 000 di contributo pubblico (articolo 67, paragrafo 1, lettera c), dell'RDC).

Gli importi presi in conto sono quelli indicati nel documento che specifica le condizioni per il sostegno per ciascuna operazione/per ciascun beneficiario (di cui all'articolo 67, paragrafo 6, dell'RDC).

L'importo preso in conto è il **contributo pubblico** indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno, corrispondente ai costi ammissibili totali dell'operazione/del progetto, compresi gli eventuali finanziamenti pubblici assicurati dal beneficiario.

Il sostegno o il contributo pubblico richiesto dal beneficiario nel modello di domanda o versato al beneficiario a conclusione delle operazioni non influisce sulla valutazione del massimale. Ciò che conta sono soltanto gli importi ammissibili concordati risultanti dal documento che specifica le condizioni per il sostegno.

Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, anche le fluttuazioni nel tasso di cambio della valuta nazionale rispetto all'euro possono avere un impatto sulla valutazione del massimale. Per assicurare la certezza del diritto gli Stati membri devono determinare se considerare il tasso di cambio mensile in vigore al momento della pubblicazione dell'invito a manifestare interesse ovvero all'atto della presentazione della candidatura del progetto per la selezione o l'approvazione del progetto a livello nazionale. Ciò neutralizza il rischio di variazioni dei costi dovute esclusivamente alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Sulla base del tasso di cambio preso in considerazione, l'autorità di gestione è in grado di determinare se un'operazione/un progetto/un importo forfettario è da considerarsi al di sotto o al di sopra dei massimali definiti. La scelta fatta dagli Stati membri va specificata nelle regole di ammissibilità che si applicano al programma.

Nota per i progetti del FSE: all'atto della definizione della spesa ammissibile nel documento che specifica le condizioni per il sostegno, non è possibile applicare costi reali ai progetti che, dopo la presentazione della candidatura e la detrazione della spesa non ammissibile, si situano al di sotto della soglia di sostegno pubblico pari a EUR 50 000.

7.2.2. Situazione specifica per i singoli fondi

Specifico per il FSE

Nel regolamento del FSE diversi metodi fissano soglie finanziarie in merito all'applicabilità dei costi semplificati o dei metodi di calcolo. Ciò vale per:

1. la possibilità di usare un progetto di bilancio per stabilire OSC caso per caso per le sovvenzioni del FSE e l'assistenza rimborsabile: il sostegno pubblico non deve superare EUR 100 000 (articolo 14, paragrafo 3, del FSE);
2. l'uso obbligatorio di opzioni semplificate in materia di costi per le sovvenzioni FSE e l'assistenza rimborsabile: il sostegno pubblico non deve superare EUR 50 000 (articolo 14, paragrafo 4, del FSE).

Per i massimali summenzionati **gli importi di cui si tiene conto sono quelli indicati nel documento che specifica le condizioni per il sostegno in relazione a ciascuna operazione/ciascun progetto** (di cui all'articolo 67, paragrafo 6, dell'RDC). Le sovvenzioni o le retribuzioni versate **da terzi a vantaggio dei partecipanti** a un'operazione non sono incluse.

L'importo preso in considerazione è l'importo del sostegno pubblico concesso al beneficiario come indicato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno, escluso un finanziamento pubblico *ad opera del* beneficiario.

7.3. Compatibilità delle opzioni semplificate in materia di costi con le norme in materia di aiuti di Stato

Va ribadito che le norme in materia di aiuti di Stato stabilite nel trattato hanno un'applicazione generale. Se un finanziamento è tale da configurare un aiuto di Stato dette norme devono essere rispettate all'atto di calcolare e gestire le opzioni semplificate in materia di costi come stabilito all'articolo 67 dell'RDC. Le autorità di gestione devono pertanto assicurare l'ammissibilità delle categorie di spesa cui applicano i costi semplificati non solo alla luce delle norme dei Fondi SIE ma anche di quelli sugli aiuti di Stato.

Un orientamento può essere trovato nel regolamento generale di esenzione per categoria (regolamento (UE) n. 651/2014) o nel regolamento agricolo di esenzione per categoria (regolamento (UE) n. 702/2014) (che riguardano i sistemi e gli aiuti ad hoc esonerati dall'obbligo di notifica degli aiuti). Si deve tenere

conto anche delle disposizioni del regolamento sugli aiuti *de minimis* (regolamento (UE) n. 1407/2013).

In generale, le opzioni semplificate in materia di costi devono essere basate esclusivamente su metodologie che consentano di identificare chiaramente i costi ammissibili usati per stabilire il valore dell'opzione scelta e per escludere costi inammissibili alla luce delle norme sugli aiuti di Stato.

Poiché la metodologia usata deve essere consona ad una sana gestione finanziaria e rispettare il principio di cofinanziamento, le autorità di gestione devono usare un'ipotesi ragionevole e prudente per assicurare che i costi semplificati rappresentino un succedaneo affidabile dei costi reali. Ciò agevolerà la dimostrazione del rispetto dell'intensità massima degli aiuti, degli importi massimi degli aiuti o delle soglie di notifica in forza delle norme sugli aiuti di Stato. La metodologia sarà oggetto di audit per assicurare che sia in linea con le norme applicabili in relazione ai Fondi SIE e agli aiuti di Stato.

Per un esempio si rinvia all'allegato 2.

7.4. Uso dei costi semplificati in operazioni che generano entrate nette

Innanzitutto bisogna tener presente che i costi semplificati sono una modalità per calcolare i costi, la "colonna delle uscite" di un'operazione, proprio come i costi reali. Pertanto in teoria l'uso dei costi semplificati dovrebbe essere indipendente dal fatto che un'operazione generi entrate o meno. Per preservare però l'impatto della semplificazione l'RCD introduce alcune specificità per un'operazione che genera entrate e che usa importi forfettari o tabelle standard di costi unitari.

7.4.1. Operazioni che generano entrate nette dopo il completamento⁽⁴⁰⁾

Conformemente all'articolo 61, paragrafo 7, lettera f), dell'RDC, per le operazioni che generano entrate nette dopo il completamento e che hanno usato importi forfettari o tabelle standard di costi unitari, le entrate nette non vanno prese in conto. Di fatto l'importo forfettario/le tabelle standard di costi unitari dovrebbero già comprendere le entrate (cfr. il prossimo paragrafo). Non vi sono disposizioni specifiche se si usa il finanziamento a tasso forfettario e quindi si applicano i paragrafi da 1 a 6 dell'articolo 61 dell'RDC⁽⁴¹⁾.

7.4.2. Operazioni che generano entrate nette durante l'implementazione e alle quali non si applicano i paragrafi da 1 a 6 dell'articolo 61 dell'RDC⁽⁴²⁾

Le entrate nette di queste operazioni non devono essere detratte se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:

- il sostegno pubblico avviene in forma di importi forfettari o di tabelle standard di costi unitari;
- le entrate nette sono state prese in conto ex ante nel calcolo degli importi forfettari o delle tabelle standard di costi unitari [conformemente all'articolo 65, paragrafo 8, lettera f), dell'RDC].

Se le entrate nette non sono state prese in conto ex ante nel calcolo degli importi forfettari o delle tabelle standard di costi unitari, la spesa ammissibile cofinanziata dai Fondi SIE dovrà essere ridotta prima della richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario, in proporzione alla parte ammissibile e a quella non ammissibile dei costi.

Se si sceglie un finanziamento a tasso forfettario, le entrate nette non prese in conto al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente durante la sua implementazione devono essere detratte dalla spesa ammissibile cofinanziata dai Fondi SIE (in quanto si è applicato il tasso forfettario) prima della domanda finale di pagamento presentata dal beneficiario.

⁽⁴⁰⁾ Articolo 61 dell'RDC.

⁽⁴¹⁾ Fatta eccezione per le operazioni cui si applica l'articolo 61, paragrafo 7, dell'RDC.

⁽⁴²⁾ Articolo 65, paragrafo 8, dell'RDC.

Esempio (FSE)

Viene organizzata una conferenza per promuovere l'imprenditorialità. Il beneficiario presenta un progetto di bilancio in cui dichiara che il costo ammissibile totale ammonterà a EUR 70 000. Il pubblico dovrà pagare un biglietto d'ingresso di EUR 3.

L'organizzatore prevede di attirare 200 visitatori. Le entrate previste sono quindi di $EUR\ 3 \times 200 = EUR\ 600$.

La conferenza risulta essere un grande successo e il numero di visitatori supera le aspettative (300 persone). Poiché questa operazione è esclusivamente cofinanziata dal FSE non si applica l'articolo 61 dell'RDC. Tuttavia si applica l'articolo 65, paragrafo 8, dell'RDC.

- Opzione 1: le entrate generate vengono prese in conto ex ante

L'importo forfettario definito prevede che, se la conferenza ha luogo, il costo totale ammissibile dell'operazione sarà $EUR\ 70\ 000 - EUR\ 600 = EUR\ 69\ 400$.

Il sostegno pubblico per questa operazione si configura in un importo forfettario per il quale si è tenuto conto anche delle entrate. Anche se le entrate superano le previsioni ciò non si ripercuote sul pagamento dell'importo forfettario. La pista di controllo consisterà nella prova che la conferenza è stata effettivamente organizzata e nel prezzo del biglietto d'entrata.

- Opzione 2: le entrate generate sono prese in conto ex ante ma le condizioni cambiano durante l'implementazione

L'importo forfettario definito prevede che, se la conferenza si svolge, il costo ammissibile totale dell'operazione sarà di $EUR\ 70\ 000 - EUR\ 600 = EUR\ 69\ 400$. Il sostegno pubblico per questa operazione si configura in un importo forfettario per il quale si è tenuto conto anche delle entrate.

L'organizzatore decide però alla fine di fissare il prezzo del biglietto d'entrata a EUR 5 invece di EUR 3. In tal caso il differenziale va detratto [$(EUR\ 5 \times 300) - EUR\ 600 = EUR\ 900$].

Il costo totale ammissibile sarà di $EUR\ 69\ 400 - EUR\ 900 = EUR\ 68\ 500$

- Opzione 3: le entrate generate non sono prese in conto ex ante

L'importo forfettario definito prevede che, se la conferenza si svolge, il costo ammissibile totale dell'operazione sarà di EUR 70 000. Il sostegno pubblico per questa operazione si configura in un importo forfettario per la definizione del quale non si è tenuto conto delle entrate.

Quando il beneficiario chiederà il rimborso (EUR 70 000) dovrà fornire prova che la conferenza si è svolta effettivamente. Dovrà inoltre detrarre le entrate reali generate durante l'implementazione ($EUR\ 3 \times 300 = EUR\ 900$).

In tal caso il costo ammissibile per l'importo forfettario sarà di $EUR\ 70\ 000 - EUR\ 900 = EUR\ 69\ 100$.

7.5. Caso specifico del FESR e del FSE: finanziamento incrociato

7.5.1. Dichiarazione delle azioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 98, paragrafo 2, dell'RDC in relazione alle opzioni semplificate in materia di costi

Ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 2, dell'RDC alle operazioni a finanziamento incrociato (finanziate in modo complementare) del FESR e del FSE si applicano le norme di ammissibilità vigenti per l'altro Fondo.

Nello specifico, per quanto concerne il finanziamento a tasso forfettario in caso di finanziamento incrociato, a ciascuna parte dell'operazione (la parte FSE e la parte FESR) si dovrebbero applicare due tassi forfettari. I tassi forfettari per il FSE e per il FESR

relativamente ad operazioni analoghe si applicano rispettivamente alla parte FSE e alla parte FESR. È impossibile usare una media dei due tassi poiché la quota relativa di ciascuna parte potrebbe variare durante l'implementazione. Laddove non esista nessun tasso per l'altro Fondo per un tipo analogo di operazione (ad esempio perché la regola non viene applicata per l'altro Fondo o perché non vi sono operazioni analoghe finanziate dall'altro Fondo) l'autorità di gestione deve decidere in merito al tasso applicabile conformemente ai principi legali generali stabiliti all'articolo 67, paragrafo 5, e all'articolo 68, paragrafo 1, dell'RDC.

L'applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi richiede comunque che gli Stati membri rispettino il massimale del 10% per ciascun asse prioritario (per Fondo e per categoria di regione, se del caso). L'importo oggetto di finanziamento incrociato dovrebbe essere registrato e monitorato, operazione per operazione, in base ai dati usati per definire le opzioni semplificate in materia di costi.

7.5.2. Esempi

Esempio di finanziamento incrociato FSE-FESR con costi unitari o importi forfettari

Se la tabella standard di EUR 6 / ora x tirocinante comprende l'acquisizione di infrastrutture per un importo di EUR 0,50 / ora, l'importo oggetto di finanziamento incrociato sarà di EUR 0,50 x numero di "ore x tirocinante" effettuate.

Lo stesso principio si applica agli importi forfettari: se il progetto dettagliato di bilancio comprende delle "spese a finanziamento incrociato", queste verranno contabilizzate e monitorate a parte. Ad esempio, nell'ambito di un importo forfettario di EUR 20 000 finanziato da un programma FSE, la spesa di competenza FESR ammonta a EUR 5 000. Alla fine dell'operazione l'importo finanziato congiuntamente sarà l'importo definito ex ante (EUR 20 000, di cui EUR 5 000 di competenza FESR) oppure "zero" se la sovvenzione non è pagata. Il principio binario degli importi forfettari si applica anche alla spesa finanziata congiuntamente.

Esempio di finanziamento incrociato FSE-FESR nel caso di finanziamento a tasso forfettario

Nel caso di un tasso forfettario stabilito per i costi indiretti, l'importo finanziato congiuntamente sarà l'importo dei "costi diretti finanziati congiuntamente" aggiunto ai costi indiretti calcolati in base al tasso forfettario applicabile ai "costi diretti finanziati congiuntamente".

Ad esempio, nell'ambito di un'operazione da EUR 15 000 finanziata da un programma FESR, i costi diretti di competenza FSE rappresentano EUR 3 000 e i costi indiretti sono calcolati al 10% dei costi diretti (EUR 300). L'importo oggetto di finanziamento incrociato sarà quindi di EUR 3 300. Se alla fine dell'operazione i costi diretti vengono ridotti, l'importo finanziato congiuntamente verrà ridotto in base alla stessa formula.

ALLEGATO 1: ESEMPI DI OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI

Il presente allegato fornisce l'esempio di una sovvenzione concessa ad un beneficiario che intende organizzare un seminario per 50 partecipanti al fine di presentare nuovi strumenti attuativi. Il personale impiega del tempo per la pianificazione e l'organizzazione dell'evento, si affitta una sala, alcuni oratori vengono dall'estero e si dovranno pubblicare gli atti dell'evento. Vi sono inoltre costi indiretti legati al personale (costi di contabilità, direttore, ecc.), nonché all'elettricità, al telefono, all'assistenza informatica ecc.

Il progetto di bilancio a "costi reali" si configura come segue e tale formato verrà mantenuto per tutte le possibilità e opzioni in modo che le differenze possano essere visualizzate più chiaramente:

Costi diretti totali	45 000
Costi diretti per il personale	30 000
Costi della sala	4 000
Costi di viaggio	5 000
Pasti	1 000
Informazioni/pubblicità	5 000

Costi totali indiretti	5 000
Costi indiretti per il personale	4 000
Elettricità, telefono, ecc.	1 000

Di seguito sono descritti i diversi modi in cui questo progetto verrà trattato in funzione dell'opzione relativa ai costi semplificati che verrà scelta .

Possibilità 1: tabelle standard di costi unitari (art. 67, paragrafo 1, lettera b), dell'RDC

Principio: tutta o parte della spesa ammissibile è calcolata sulla base di attività, output o risultati quantificati, moltiplicati per un costo unitario definito previamente.

Per il seminario, si potrebbe stabilire un costo unitario di EUR 1 000 per persona che vi partecipa (in base a uno dei metodi di calcolo di cui all'articolo 67, paragrafo 5, dell'RDC).

Il progetto di bilancio sarebbe:

numero massimo di persone che frequentano il seminario = 50
 costo unitario/persona che frequenta il seminario = EUR 1 000
 costi ammissibili totali = 50 x EUR 1 000 = EUR 50 000.

Se 48 persone frequentano il seminario il costo ammissibile è: 48 x EUR 1 000 = EUR 48 000

Pista di controllo:

- la metodologia usata per determinare il valore della tabella standard di costi unitari andrebbe documentata e conservata;
- il documento che specifica le condizioni per il sostegno deve indicare con chiarezza la tabella standard di costi unitari e i fattori che autorizzano il pagamento;
- prova della partecipazione al seminario (fogli di presenza).

Nota: in questo caso non è necessario verificare l'ammissibilità dei partecipanti. Nel caso in cui i partecipanti prescelti dovessero rispondere a un profilo specifico, andrebbe verificata la loro ammissibilità.

Possibilità 2: importi forfettari (art. 67, paragrafo 1, lettera c), dell'RDC)

Principio: tutta o parte della spesa ammissibile di un'operazione è rimborsata sulla base di un importo unico prestabilito conformemente ai termini predefiniti dell'accordo quanto sulle attività e/o sugli output (corrispondente ad 1 unità). La sovvenzione è pagata se i termini predefiniti dell'accordo sulle attività e/o output sono rispettati.

Un importo forfettario di EUR 50 000 potrebbe essere definito per *l'organizzazione del seminario* (indipendentemente dal numero dei partecipanti) di presentazione dei nuovi strumenti attuativi, importo calcolato in base ai metodi di calcolo specificati all'articolo 67, paragrafo 5, dell'RDC).

Il progetto di bilancio sarebbe:

obiettivo dell'importo forfettario = organizzare un seminario per presentare i nuovi strumenti attuativi

costo ammissibile totale = EUR 50 000

Se il seminario è effettivamente organizzato e vi vengono presentati nuovi strumenti attuativi l'importo forfettario di EUR 50 000 è ammissibile. Se il seminario non è organizzato o non vi vengono presentati nuovi strumenti attuativi non viene pagato nulla.

Pista di controllo:

- la metodologia usata per determinare il valore dell'importo forfettario andrebbe documentata e conservata;
- il documento che specifica le condizioni per il sostegno deve essere formulato chiaramente per quanto concerne gli importi forfettari e i fattori che autorizzano il pagamento;
- è necessario fornire la prova dello svolgimento del seminario e del suo contenuto (articoli di giornale, inviti e programma, fotografie ...).

Possibilità 3: finanziamento a tasso forfettario (art. 67, paragrafo 1, lettera d), dell'RDC

N.B: gli importi risultanti dai calcoli sono arrotondati artificialmente.

Principio generale: le categorie specifiche di costi ammissibili chiaramente identificate in precedenza vengono calcolate applicando una percentuale fissata ex ante ad una o più delle categorie di costi ammissibili.

All'atto di comparare i sistemi di finanziamento a tasso forfettario occorre sempre comparare tutti gli elementi del metodo e non soltanto i tassi:

- categorie dei costi ammissibili in base alle quali il tasso viene applicato per calcolare gli importi ammissibili;
- il tasso forfettario stesso;
- categorie dei costi ammissibili calcolate a tasso forfettario;
- se del caso, categorie di costi ammissibili cui non si applica il tasso forfettario e che non sono calcolate a tasso forfettario.

Opzione 1: regola generale del "finanziamento a tasso forfettario"

Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), dell'RDC lo Stato membro determina un sistema a tasso forfettario in cui un tasso forfettario del 47%, calcolato conformemente a uno dei metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 5⁽⁴³⁾, dell'RDC, è applicato a tutti i costi per il personale (diretti e indiretti) per calcolare gli altri costi⁽⁴⁴⁾:

<i>Categorie di costi ammissibili in base a cui va applicato il tasso per calcolare gli importi ammissibili (tipo 1)</i>	Costi per il personale = 30 000 + 4 000 = EUR 34 000
<i>Il tasso forfettario stesso</i>	47 %
<i>Categorie di costi ammissibili che si calcoleranno a tasso forfettario (tipo 2)</i>	Altri costi = 47% dei costi per il personale = 47% x 34 000 = EUR 16 000
<i>Categorie di costi ammissibili cui non si applica il tasso e che non sono calcolate a tasso forfettario (tipo 3)</i>	Non pertinente

=> Costi ammissibili totali = 34 000 + 16 000 = EUR 50 000.

Il progetto di bilancio si configura così:

Costi per il personale (tipo 1):	34 000	Altri costi (tipo 2) = 47% dei costi per il personale	16 000
Costi diretti per il personale	30 000	(calcolato)	
Costi indiretti per il personale	4 000	Costi ammissibili totali	50 000

(In genere sulla base di costi reali)

⁽⁴³⁾ a), b), c) o d).

⁽⁴⁴⁾ Si noti che se le categorie di costi ammissibili calcolate a tasso forfettario riguardano costi indiretti, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), dell'RDC, il tasso fisso va limitato a un massimo del 25%.

Pista di controllo:

<i>Categorie di costi ammissibili in base alle quali va applicato il tasso per calcolare gli importi ammissibili</i>	Costi diretti = <ul style="list-style-type: none"> definizione chiara dei costi per il personale; prova di tali costi (buste paga, eventualmente registro di presenza, ecc.)
<i>Il tasso forfettario</i>	Riferimento al metodo prescelto per il tasso forfettario e: <ul style="list-style-type: none"> per a) a livello dell'autorità di gestione, necessità di conservare in archivio il documento a riprova del metodo di calcolo; per b) corretta applicazione della metodologia (che è ancora in vigore quando l'operazione è selezionata) e prova che il beneficiario e il tipo di operazioni sono analoghi; per c) prova che la metodologia è finanziata a livello nazionale ed è ancora in vigore al momento della selezione dell'operazione, nonché prova che il beneficiario e il tipo di operazioni sono analoghi; per d) il metodo di riferimento usato.
<i>Categorie di costi ammissibili che si calcoleranno a tasso forfettario</i>	Non è necessaria nessuna giustificazione.

Opzione 2: finanziamento a tasso forfettario per i costi indiretti art. 68, paragrafo 1, lettera a), dell'RDC

Ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), dell'RDC lo Stato membro determina un sistema a tasso forfettario in cui un tasso forfettario dell'11,1%, calcolato conformemente a uno dei metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 5, lettere a), b)⁽⁴⁵⁾ o c), dell'RDC, è applicato ai costi diretti:

<i>Categorie di costi ammissibili in base alle quali va applicato il tasso per calcolare gli importi ammissibili (tipo 1)</i>	Costi diretti = EUR 45 000
<i>Il tasso forfettario stesso</i>	11,1% (deve essere inferiore a 25%)
<i>Categorie di costi ammissibili che si calcoleranno a tasso forfettario (tipo 2)</i>	Costi indiretti (calcolati) = 11,1% dei costi diretti = 11,1% x 45 000 = EUR 5 000
<i>Categorie di costi ammissibili cui non si applica il tasso e che non sono calcolate a tasso forfettario (tipo 3)</i>	Non pertinente

=> Costi ammissibili totali = 45 000 + 5 000 = EUR 50 000

Il progetto di bilancio si configura così:

<i>Costi diretti (tipo 1)</i>	45 000	Costi indiretti (tipo 2) = 11,1% dei costi diretti	5 000
Costi diretti per il personale	30 000	<i>(calcolato)</i>	
Costi della sala	4 000	Costi ammissibili totali	50 000
Costi di viaggio	5 000		
Pasti	1 000		
Informazioni/pubblicità	5 000		

⁽⁴⁵⁾ Se si usa questo metodo di calcolo il riferimento giuridico è l'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), dell'RDC. Uno dei punti essenziali è che il massimale del 25% di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), dell'RDC non si applica ai sistemi coperti dall'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), dell'RDC.

Pista di controllo:

<i>Categorie di costi ammissibili in base alle quali va applicato il tasso per calcolare gli importi ammissibili</i>	Costi diretti = <ul style="list-style-type: none"> definizione chiara dei costi per il personale; prova di tali costi (buste paga, eventualmente registro di presenza, prova della pubblicità fatta e fattura, ecc.)
<i>Il tasso forfettario</i>	Riferimento al metodo prescelto per il tasso forfettario e: <ul style="list-style-type: none"> per a) a livello dell'autorità di gestione, necessità di conservare in archivio il documento a riprova del metodo di calcolo; per b) corretta applicazione della metodologia (che è ancora in vigore quando l'operazione è selezionata) e prova che il beneficiario e il tipo di operazioni sono analoghi; per c) prova che la metodologia è finanziata a livello nazionale ed è ancora in vigore al momento della selezione dell'operazione, nonché prova che il beneficiario e il tipo di operazioni sono analoghi.
<i>Categorie di costi ammissibili che si calcoleranno a tasso forfettario</i>	Non è necessaria nessuna giustificazione.

Opzione 3: finanziamento a tasso forfettario per i costi indiretti art. 68, paragrafo 1, lettera b), dell'RDC

Lo Stato membro può decidere di optare per il sistema a tasso forfettario di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), dell'RDC: il tasso forfettario del 15% per calcolare il costo indiretto è applicabile soltanto ai costi diretti del personale. Non occorre giustificare il tasso del 15% considerato che esso è specificato nel regolamento.

<i>Categorie di costi ammissibili in base alle quali va applicato il tasso per calcolare gli importi ammissibili (tipo 1)</i>	Costi diretti per il personale = EUR 30 000
<i>Il tasso forfettario stesso</i>	15% (non occorre giustificazione)
<i>Categorie di costi ammissibili che si calcoleranno a tasso forfettario (tipo 2)</i>	Costi indiretti (calcolati) = 15% dei costi diretti = 15% x 30 000 = EUR 4 500
<i>Categorie di costi ammissibili cui non si applica il tasso e che non sono calcolate a tasso forfettario (tipo 3)</i>	Altri costi diretti (costi della sala, costi di viaggio, pasti, informazione, pubblicità) = EUR 15 000

Costi ammissibili totali = costi diretti per il personale + costi indiretti calcolati + altri costi diretti = 30 000 + 4 500 + 15 000 = EUR 49 500

Il progetto di bilancio si configura così:

Costi diretti per il personale (tipo 1)	30 000	→	Costi indiretti (tipo 2) = 15% costi diretti per il personale (calcolati)	4 500
Altri costi indiretti (tipo 3):				
Costi della sala	4 000			
Costi di viaggio	5 000			
Pasti	1 000			
Informazione/pubblicità	5 000			
Costi ammissibili totali				49 500

(In genere sulla base di costi reali)

Pista di controllo:

<i>Categorie di costi ammissibili in base alle quali va applicato il tasso per calcolare gli importi ammissibili</i>	Costi diretti = <ul style="list-style-type: none"> definizione chiara dei costi per il personale; prova dei costi legati alle retribuzioni (buste paga, eventualmente registro di presenza, contratti collettivi per giustificare le prestazioni in natura se del caso, fattura dettagliata del fornitore esterno)
<i>Il tasso forfettario</i>	Riferimento all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), dell'RDC ove necessario nel documento che specifica le condizioni per il sostegno
<i>Categorie di costi ammissibili che si calcoleranno a tasso forfettario</i>	Non è necessaria nessuna giustificazione.
<i>Categorie di costi ammissibili cui non si applica il tasso e che non sono calcolate a tasso forfettario</i>	Gli altri costi diretti come i costi per la sala, i costi di viaggio, i pasti, l'informazione e la pubblicità vanno giustificati a richiesta esibendo le pertinenti fatture e le prove del servizio eventualmente fornito.

Opzione 4: finanziamento a tasso forfettario di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del FSE (applicabile esclusivamente al FSE)

Lo Stato membro può decidere di optare per il sistema a tasso forfettario di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del FSE: il tasso forfettario del 40% è applicabile soltanto ai costi diretti per il personale per calcolare tutti gli altri costi dell'operazione. Non occorre giustificare il tasso del 40% considerato che è specificato dal regolamento.⁽⁴⁶⁾

<i>Categorie di costi ammissibili in base alle quali va applicato il tasso per calcolare gli importi ammissibili (tipo 1)</i>	Costi diretti per il personale = EUR 30 000
<i>Il tasso forfettario stesso</i>	40% (non occorre giustificazione)
<i>Categorie di costi ammissibili che si calcoleranno a tasso forfettario (tipo 2)</i>	Tutti gli altri costi = 40% dei costi diretti per il personale = 40% x 30 000 = EUR 12 000
<i>Categorie di costi ammissibili cui non si applica il tasso e che non sono calcolate a tasso forfettario (tipo 3)</i>	Non pertinente

Costi ammissibili totali = costi diretti per il personale + tutti gli altri costi calcolati = 30 000 + 12 000 = EUR 42 000

Il progetto di bilancio si configura così:

Costi diretti per il personale (tipo 1)	30 000	→	Tutti gli altri costi (tipo 2) = 40% costi diretti per il personale	12 000
<i>(In genere sulla base di costi reali)</i>			<i>(calcolati)</i>	
			Costi ammissibili totali	42 000

Pista di controllo:

<i>Categorie di costi ammissibili in base alle quali va applicato il tasso per calcolare gli importi ammissibili</i>	Costi diretti per il personale = <ul style="list-style-type: none"> definizione chiara dei costi per il personale; prova dei costi legati alle retribuzioni (buste paga, eventualmente registro di presenza, contratti collettivi per giustificare le prestazioni in natura se del caso, fattura dettagliata del fornitore esterno)
<i>Il tasso forfettario</i>	Nel documento che specifica le condizioni per il sostegno deve figurare un riferimento all'articolo 14, paragrafo 2, del FSE.
<i>Categorie di costi ammissibili che si calcoleranno a tasso forfettario</i>	Non è necessaria nessuna giustificazione.

⁽⁴⁶⁾ Occorrerebbe una giustificazione se il tasso superasse il 40%. Tuttavia un tasso superiore al 40% potrebbe essere usato soltanto in un quadro diverso da quello dell'articolo 14, paragrafo 2, del FSE.

ALLEGATO 2: ESEMPIO DI COMPATIBILITÀ DELLE OSC CON LE NORME SUGLI AIUTI DI STATO

Un'impresa ottiene una sovvenzione nell'ambito di un regime di aiuti di Stato per realizzare un progetto di formazione rivolto al suo personale. Il sostegno pubblico ammonta a EUR 2 milioni. Questo aiuto corrisponde alla soglia di EUR 2 milioni stabilita nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 651/2014 e si applica pertanto il regolamento generale di esenzione per categoria.

Il beneficiario e l'autorità di gestione concordano di fare uso di tabelle standard di costi unitari per determinare il costo del corso per partecipante.

L'articolo 31 del regolamento generale di esenzione per categoria stabilisce quanto segue per quanto concerne gli aiuti alla formazione:

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
3. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
 - b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
 - c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
 - d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
4. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:
 - a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
 - b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
5. Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
 - b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

L'autorità di gestione decide di stabilire tabelle standard di costi unitari per determinare la spesa ammissibile del progetto e utilizza dati statistici (conformemente all'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), punto i), dell'RDC per una tipologia analoga di formazione in una determinata zona geografica.

Dopo un adeguato trattamento dei dati statistici i costi medi per voce di spesa che risultano per questo tipo di corso con un numero analogo di partecipanti sono:

Costi diretti (in milioni di EUR)		Costi indiretti (in milioni di EUR)	
Formatore — retribuzione	1	Costi amministrativi	0,175
Formatore — viaggio	0,1	Affitto	0,15
Tirocinanti — retribuzione	1,4	Spese generali	0,125
Tirocinanti — alloggio	0,55	Costi indiretti totali	0,45
Tirocinanti — viaggio	0,25		
Beni di consumo non ammortabili	0,2		
Pubblicità	0,2		
Costi organizzativi	0,4		
Costi diretti totali	4,1		

Quando elabora i dati, l'autorità di gestione esclude tutti i costi non ammissibili.

I seguenti costi non sono ammissibili in relazione agli aiuti alla formazione conformemente all'articolo 31 del regolamento 651/2014:

- Spese di alloggio dei formatori poiché questi non sono lavoratori con disabilità (EUR 0,55 milioni).

Pertanto la tabella standard di costi unitari non può includere le spese di alloggio dei formatori. Il calcolo è il seguente:

Costi ammissibili totali della formazione (costi totali – costi non ammissibili)	EUR 4,55 milioni – (EUR 0,55 milioni) = EUR 4 milioni
Numero previsto di partecipanti che completano la formazione	2 000
Costi per partecipante che completa la formazione (tabella standard di costi unitari)	EUR 4 milioni / 2 000 partecipanti = EUR 2 000 / partecipante

Il finanziamento previsionale del progetto di formazione si configura così:

Finanziamento pubblico (nazionale + FSE)	EUR 2 milioni
Finanziamento privato (autofinanziamento)	EUR 2 milioni
Intensità dell'aiuto di Stato	50%

L'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento 651/2014 limita l'intensità degli aiuti di Stato al 50% dei costi ammissibili definiti nel documento che specifica le condizioni per il sostegno al progetto. Il bilancio previsionale è in linea con tale requisito.

Dopo la realizzazione del progetto, il costo ammissibile si baserà sul numero reale di partecipanti che hanno completato la formazione. Se soltanto 1 500 partecipanti completano la formazione l'aiuto sarà il seguente:

Costi ammissibili totali da dichiarare alla Commissione	EUR 2 000 x 1 500 = EUR 3 milioni
Finanziamento pubblico (nazionale + FSE)	EUR 1,5 milioni
Finanziamento privato (autofinanziamento)	EUR 1,5 milioni
Intensità dell'aiuto di Stato	50%

ALLEGATO 3: MISURE SPECIFICHE PER LE OSC E IL FEARS

In base agli orientamenti impartiti, si riporta di seguito un elenco delle misure che potrebbero rientrare nel campo delle OSC. L'elenco non intende essere esaustivo, ma delinea un approccio indicativo per impostare adeguatamente i programmi di sviluppo rurale. Sono stati esclusi i pagamenti enunciati nel regolamento che già utilizzano una tabella standard di costi unitari (ad esempio per ettaro o per capo di bestiame).

Misura di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o del regolamento (UE) n. 1303/2013	Codice	Sottomisura a fini di programmazione (se del caso)	OSC (Sì/no)	Commenti
Articolo 14	1	trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	sì	Inammissibile se la misura è attuata tramite appalto pubblico
Articolo 15		sostegno ad attività dimostrative e ad azioni di informazione	sì	
		sostegno a brevi scambi interaziendali nel settore agricolo e forestale e alle visite di aziende agricole e forestali	sì	
Articolo 16	2	servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	no	Ammissibile se attuata da un fornitore interno
		aiuto ad avvalersi di servizi di consulenza	no	
		aiuto all'avvio di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale	no	
Articolo 17	3	aiuto alla formazione dei consulenti	no	
		regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	sì	
		sostegno alla partecipazione per la prima volta a regimi di qualità	sì	
Articolo 18	4	sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	sì	
		sostegno agli investimenti nelle aziende agricole	sì	
		sostegno agli investimenti concernenti la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli	sì	
		sostegno agli investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'armoderamento o all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	sì	
		sostegno agli investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali	sì	
Articolo 18	5	sostegno agli investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	sì	
		sostegno agli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici	sì	

Misura di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o del regolamento (UE) n. 1303/2013	Codice	Sottomisura a fini di programmazione (se del caso)	OSC (Sì/no)	Commenti
Articolo 19 sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6	aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori	no	
		aiuto all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali	no	
Articolo 20 servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7	aiuto all'avviamento di imprese per lo sviluppo di piccole aziende agricole	no	
		sostegno agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	sì	
		pagamenti agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore	no	
		sostegno alla stesura e all'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico	sì	
		sostegno agli investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	sì	
		sostegno all'installazione, al miglioramento e all'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché alla fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online	sì	
		sostegno agli investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura	sì	
		sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala	sì	
		sostegno a studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente	sì	
		sostegno agli investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato	sì	
		altri	sì	

Misura di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o del regolamento (UE) n. 1303/2013	Codice	Sottomisura a fini di programmazione (se del caso)	OSC (Sì/no)	Commenti
Articolo 21 investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	8	sostegno alla forestazione e all'imboschimento nonché ai lavori di manutenzione	sì	Eccettuata la manutenzione
		sostegno all'allestimento e alla manutenzione di sistemi agroforestali	sì	
		sostegno alla prevenzione dei danni causati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	sì	
		sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	sì	
		sostegno agli investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali	sì	
		sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	sì	
Articolo 27 costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori	9	sostegno alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	no	
Articolo 28 aspetti agro-climatico-ambientali	10	pagamenti per gli impegni agro-climatico-ambientali	no	
Articolo 29 agricoltura biologica	11	sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura	sì	
		pagamenti per il passaggio a metodi e pratiche di produzione biologica	no	
Articolo 30 indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua	12	pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica	no	
		indennità per le zone agricole Natura 2000	no	
		indennità per le zone forestali Natura 2000	no	
		indennità per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici	no	
Articolo 31 indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	13	indennità a favore degli agricoltori delle zone montane	no	
		indennità agli agricoltori di altre zone soggette a vincoli naturali	no	
		indennità agli agricoltori di altre zone soggette a vincoli specifici	no	
Articolo 33 benessere degli animali	14	pagamenti per il benessere degli animali	no	

Misura di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o del regolamento (UE) n. 1303/2013	Codice	Sottomisura a fini di programmazione (se del caso)	OSC (Sì/no)	Commenti
Articolo 34	15	pagamenti relativi agli impegni silvo-ambientali	no	
		servizi silvo-ambientali climatici e salvaguardia delle foreste	sì	sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali
Articolo 35	16	cooperazione	sì	sostegno alla costituzione e alla gestione dei gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
			sì	sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
			sì	cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale
			sì	sostegno alla cooperazione di filiera sia orizzontale che verticale per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e per le attività proporzionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali
			sì	sostegno ad azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi; nonché ad approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso
			sì	sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali
			sì	sostegno di strategie non CLLD
			sì	sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti
			sì	sostegno alla diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla Comunità e l'educazione ambientale e alimentare
			sì	Altro

Misura di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o del regolamento (UE) n. 1303/2013	Codice	Sottomisura a fini di programmazione (se del caso)	OSC (Sì/no)	Commenti
Articolo 36	17	contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante	no	Nessuna semplificazione (soltanto i costi amministrativi di costituzione del fondo di mutualizzazione)
		contributi finanziari per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizootie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale	no	
		strumento di stabilizzazione del reddito	no	
Articolo 40	18	Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi per la Croazia	no	
Articolo 35	19	sostegno preparatorio	sì	
		sostegno all'esecuzione delle operazioni nell'ambito della Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)	sì	
		preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale	sì	
		sostegno per i costi di esercizio e di animazione	sì	
Articoli da 51 a 54	20	sostegno all'assistenza tecnica (diversa dalla Rete rurale nazionale (RRN))	sì	
		sostegno all'istituzione e gestione della RRN	sì	

COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite:

- una sola copia: tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- più di una copia o poster/carte geografiche:
presso le rappresentanze dell'Unione europea (http://ec.europa.eu/represent_it.htm),
presso le delegazioni dell'Unione europea nei paesi terzi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm),
contattando uno dei centri Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_it.htm), chiamando il numero
00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l'UE) (*).

(* Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Pubblicazioni a pagamento:

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>).

EGESIF_14-0017 – GUIDA ALLE OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI (OSC) – FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI (FONDI SIE)

Durante il periodo di programmazione 2007-2013, l'uso del finanziamento a tasso forfettario, di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari, noti come «costi semplificati», è stato apprezzato da tutti gli stakeholder FSE e FESR, perché permette di ridurre gli oneri amministrativi e la probabilità di errori, ponendo al contempo maggior attenzione sui risultati.

Il presente documento offre una guida tecnica ed esempi sui tre tipi di costi semplificati applicabili a tutti i fondi SIE nel periodo di programmazione 2014-2020.

Per saperne di più sui Fondi strutturali e di investimento europei visitare il sito

<http://ec.europa.eu/esif>

Potete scaricarle o abbonarvi gratuitamente sul sito

<http://ec.europa.eu/social/publications>

Potete inoltre abbonarvi gratuitamente alla Social Europe e-newsletter della Commissione europea sul sito <http://ec.europa.eu/social/e-newsletter>



<https://www.facebook.com/socialeurope>



https://twitter.com/EU_Social

